GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 169 — 21 luglio 1879

Allegati al R. decreto 29 giugno 1879, n. 4962 (Serie 2ª)

REGOLAMENTO

pei contratti di lavori, acquisti, vendite, affitti, ecc., e formalità da osservarsi nella loro stipulazione e nel collaudo dei lavori e degli acquisti.

CAPITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Tutti i lavori a corpo od a misura, gli acquisti di terreni e fabbricati, le vendite di terreni, raccolti e prodotti agricoli, gli affitti di locali ed appezzamenti di terreni, esclusi quelli assegnati dai regolamenti al personale della Società, gli acquisti di materiale, materie ed oggetti per uso della Società, le vendite di materiale, materie ed oggetti fuori d'uso, i servizi di trasporti a domicilio, facchinaggio e bastagi nelle stazioni, gli affitti di locali ad uso di caffè, i servizi di agenzie in Italia ed all'estero, di pubblicità nelle stazioni, le costruzioni e concessioni di binari ad uso dei privati, le assicurazioni, ecc., dovranno formar oggetto di contratti regolari, i quali saranno di massima sottoposti alla registrazione, a termini delle vigenti leggi.

Art. 2. I contratti potranno farsi, secondo i casi, nei modi seguenti:

Per asta pubblica;
Per asta mediante gara tra alcune Ditte;
Per offerte private.

Art. 3. I contratti di qualsiasi genere saranno stabiliti in base a capitolati d'oneri generali e speciali. Tanto i capitolati che i contratti verranno dai Servizi trasmessi in progetto alla Direzione generale, la quale, ove li approvi in massima, li invierà, previamente a qualunque trattativa, all'ufficio di Consulenza legale, che, prescindendo dalla parte tecnica, di competenza esclusiva dei rispettivi Servizi, dovrà esaminarli unicamente dal punto di vista legale e ritornarli, colle eventuali sue osservazioni, alla Direzione generale.

Art. 4. Ogni capitolato si dividerà in due parti: l'una che comprenderà le *condizioni generali*, vale a dire quelle clausole ed oneri che debbono inscriversi indistintamente in tutti i contratti nei quali la Società interviene come parte contraente; l'altra le *condizioni speciali*, cioè quelle che si riferiscono particolarmente all'oggetto di un dato contratto da stipularsi colla Società.

Art. 5. I capitolati potranno, a seconda dei casi, o venire comunicati mediante lettera alle parti ammesse a trattare colla Società, oppure essere posti a disposizione delle medesime, durante un determinato periodo di tempo, prima del giorno stabilito per la scelta fra i concorrenti.

Questo lasso di tempo sarà determinato dalla Direzione generale sulla proposta dei Servizi interessati.

Art. 6. Il contratto, mentre diventerà obbligatorio per la Ditta contraente dal momento che l'avrà firmato, non si potrà considerare valevole e definitivo per la Società che in forza dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. Tale riserva dovrà essere riportata in tutti i capitolati ed in tutte le convenzioni, in un articolo separato.

Art. 7. La Direzione generale, ove giudicasse essere intervenuti fra le Ditte concorrenti dei segreti accordi, pregiudizievoli all'interesse della Società, avrà facoltà di sospendere il corso degli atti dell'asta e di annullarli, riferendone al Consiglio alla prossima seduta.

Se l'asta fosse già seguita, la Direzione generale, riferendone al Consiglio, proporrà di non approvarla.

E quando la Direzione generale avvertisse quegli accordi dopo che dal Consiglio fosse già stato approvato il contratto, oppure riconoscesse essere occorse gravi irregolarità, sospenderà la notificazione della di lui approvazione e ne riferirà di nuovo al Consiglio per le sue ulteriori deliberazioni.

Nei capitolati speciali sarà determinato il termine, dopo il quale potranno i concorrenti ritirare le loro offerte, quando non sia loro comunicata l'approvazione del Consiglio d'amministrazione.

CAPITOLO II. — *Prescrizioni inerenti alla stipulazione di contratti di acquisto e di vendita.*

Art. 8. I contratti verranno stipulati dalla Direzione generale od anche dai Servizi interessati per delegazione speciale della medesima.

In quest'ultimo caso il capo servizio sarà tenuto ad inserire nell'atto o contratto che dovesse conchiudere, la dichiarazione formale che egli stipula in nome e per incarico della Direzione generale.

Art. 9. Ogni contratto dovrà essere, di massima, fatto in base ai bilanci preventivi generali o speciali, approvati sul finire dell'anno precedente od in corso d'anno dal Consiglio d'amministrazione.

Per i contratti di affitti, vendite di terreno od altro, che non siano stati previsti in principio d'anno, o che per la loro natura non figurano in bilancio, le relative proposte, sia per l'opportuna modificazione del preventivo, sia per l'approvazione dei contratti stessi, saranno presentate al Consiglio di amministrazione di volta in volta dalla Direzione generale.

Art. 10. Di regola, allorquando si addivenga alla stipulazione di un contratto, sia per acquisto che per vendita, si dovrà sempre esigere dall'altra parte contraente un deposito cauzionale, da determinarsi sulle basi seguenti:

Per gli acquisti — del 10 per cento dell'importo totale di quelle forniture il di cui valore superasse la somma di 5000 lire, salvo casi eccezionali, il di cui apprezzamento è lasciato alla Direzione generale;

Per le vendite — del 10 per cento dell'importo totale della proprietà venduta, quando si tratti di beni stabili; del

50 per cento della somma totale importata dal contratto, quando si tratta di materiali ed oggetti.

Si farà eccezione per altro a questa massima, quando l'importo dello stabile o dei materiali venduti fosse inferiore a lire 500, o quando si presentassero circostanze affatto speciali, il di cui apprezzamento è pure riservato alla Direzione generale.

Per i lavori ad impresa, gli affittamenti, le vendite di prodotti del suolo, ed altro — in quella misura che, secondo la importanza del contratto, sarà di volta in volta determinata dalla Direzione generale.

Il deposito dovrà essere fatto dagli acquirenti all'atto della stipulazione del contratto e, quando si tratti di vendite a gara, nel termine indicato nella lettera di partecipazione, come è prescritto all'articolo 34.

Non si accetteranno in deposito titoli di credito che non abbiano corso legale di Borsa.

Il valore dei titoli depositati verrà determinato in base al prezzo di Borsa della giornata precedente.

I *coupons* che matureranno durante il tempo che i titoli rimangono in deposito, verranno alla loro scadenza consegnati al depositante dietro sua richiesta.

I depositi saranno da distinguersi in due categorie: quelli che devono restare nelle mani dell'Amministrazione per un lungo periodo di tempo e sino all'esaurimento dei contratti cui servono di garanzia, e quelli invece che si richiedono alle Ditte solo per tenerle vincolate sino all'approvazione dei contratti da parte del Consiglio d'amministrazione, o fino alla celebrazione dell'istrumento, quando si tratti di vendite di beni stabili.

I primi dovranno versarsi regolarmente alla Cassa nei modi indicati nell'ordine di servizio n. 67-1870, e daranno luogo all'emissione di regolari mandati di introito all'atto della costituzione, e di pagamento quando, a termini di contratto, debba aver luogo la loro restituzione. I secondi dovranno invece essere custoditi colla maggior cautela nella Cassa-gestione del Servizio che ha effettuata la vendita, e venire restituiti a cura del medesimo alle parti subito dopo che queste abbiano effettuato, nei modi convenuti, il pagamento totale di ciò che costituisce il loro acquisto.

Art. 11. Tutti i contratti, sia di acquisto che di vendita, quando non siano stipulati mediante semplice scambio di lettere, devono essere trasmessi alla Direzione generale nel seguente numero d'esemplari:

Due, o più, originali, su carta da bollo da lira 1, per gli effetti di cui all'articolo 13;

Uno, in copia, su carta bollata da lire 0 25, per gli incumbenti fiscali;

Ed altri due, parimenti in copia, su carta libera.

Ottenuta l'approvazione del Consiglio d'amministrazione, uno degli originali viene trattenuto negli archivi della Direzione generale, come è detto all'art. 15; l'altro o gli altri vengono ritornati al Servizio interessato per esser rimessi al contraente.

La copia su carta bollata da lire 0 25, debitamente completata e certificata conforme dal Segretariato della Direzione generale, viene depositata all'ufficio del Registro.

Nelle due copie in carta libera, sulle quali a cura del Segretariato vengono riportate la formola d'omologazione del Consiglio e quella di registrazione, l'una verrà ritornata al Servizio, l'altra comunicata al Controllo generale.

Ogni contratto, non stipulato mediante semplice scambio di lettere, dovrà sempre portare l'indicazione del numero di originali, nel quale viene redatto.

Quando invece i contratti per acquisti o vendite fossero costituiti da semplici lettere, come è detto agli articoli 13 e 20, allora basteranno due sole copie, certificate pure conformi dal Segretariato della Direzione generale, delle quali una dovrà inviarsi al Controllo generale e l'altra al Servizio interessato, restando l'originale presso gli archivi della Direzione generale.

È fatta eccezione a tale norma pei contratti di vendita di cui è cenno al quinto alinea dell'art. 13.

Art. 12. Le spese per tasse, bolli, registrazione, copie, quietanze di pagamento, come pure quelle di notariato, dell'estimatore giurato, ecc., saranno da ritenersi sempre a carico della parte aggiudicataria, salvo stipulazione in contrario.

Se si tratta di vendite per incanto, nel capitolato si indicheranno le spese da aggiungersi al prezzo di aggiudicazione.

Art. 13. La Direzione generale presenterà al Consiglio di amministrazione, per l'approvazione, gli esemplari originali di ciascun contratto, accompagnandoli con una speciale relazione.

Il Consiglio d'amministrazione, ove li approvi, appone sui medesimi la formula di approvazione e li rinvia alla Direzione generale.

I contratti di acquisti stipulati mediante semplici lettere verranno invece presentati dalla Direzione generale al Consiglio di amministrazione allegati ad un prospetto in duplo, sul quale saranno indicati gli estremi dei contratti stessi.

Il Consiglio di amministrazione appone il di lui *visto* sopra cadauno di tali contratti e li rinvia alla Direzione generale.

Pei contratti di vendita mediante gara, la Direzione generale sottoporrà al Consiglio un prospetto in duplo esemplare, indicante la qualità, quantità delle materie poste in vendita, nonchè i prezzi offerti e le Ditte deliberatarie. Andranno annesse a tale prospetto anche tutte le lettere originali di offerta dei concorrenti che non risultarono deliberatari.

Il Consiglio d'amministrazione appone la formula d'approvazione sopra uno dei prospetti, che rinvierà alla Direzione generale colle lettere di offerta suindicate.

Pei contratti stipulati mediante scambio di lettere, la partecipazione alla parte contraente dell'approvazione del Consiglio verrà, occorrendo, comunicata separatamente dalla Direzione generale, la quale darà in pari tempo avviso agli altri concorrenti che l'aggiudicazione venne fatta ad altra Ditta, e che per conseguenza si ritengono come nulle e non avvenute le loro sottomissioni.

Non occorrerà invece alcuna separata comunicazione dell'approvazione del Consiglio per tutti gli altri contratti stipulati in due o più originali, risultando questa dalla formula di omologazione posta sugli originali stessi, che vengono inviati alle parti interessate.

Art. 14. Tutti i contratti, sia di acquisto che di vendita, avranno un numero progressivo annuale, che verrà dato dalla Direzione generale.

Questo numero dovrà trovarsi riprodotto in tutti i fabbisogni, certificati di collaudo, mandati di pagamento e di introito da emettersi in dipendenza al contratto, come sarà detto in seguito.

Art. 15. Tutti i contratti originali saranno conservati indistintamente presso la Direzione generale in un separato archivio, il quale servirà tanto pel Consiglio d'amministrazione, che per la Direzione generale.

CAPITOLO III. — *Prescrizioni inerenti alle diverse forme di contratto.*

Contratti per asta pubblica.

I contratti stipulati dietro asta pubblica andranno soggetti alle seguenti formalità.

Art. 16. L'avviso d'asta verrà pubblicato a cura della Direzione generale nei modi, luoghi e tempi che essa crederà convenienti.

Questo avviso indicherà:

a) L'oggetto dell'asta;

b) La qualità ed i prezzi parziali o totali, secondo la natura del contratto;

c) Il tempo prefisso al compimento degli obblighi contrattuali;

d) Gli uffici presso i quali si potrà avere cognizione delle condizioni dell'appalto;

e) Le condizioni richieste per essere ammessi all'asta;

f) Il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta;

g) Il modo con cui seguirà l'asta, se a partito segreto, od all'incanto pubblico;

h) La riserva di cui al paragrafo primo dell'art. 6°;

i) Il giorno e luogo dell'asta, nonchè l'ora in cui avrà principio e termine la gara dell'asta stessa.

Art. 17. Gli incanti pubblici si faranno, secondo i casi, col concorso di un notaro o di un estimatore giurato, i quali veglieranno alla regolarità dell'asta e redigeranno il relativo verbale, in cui saranno indicati tutti gli incidenti dell'asta, e che sarà firmato da essi e da chi risulterà miglior offerente.

Il verbale indicherà il momento in cui fu aperta l'asta ed il momento in cui fu chiusa.

Per le vendite di materiale, materie ed oggetti di qualunque natura che potessero essere asportati all'atto dell'aggiudicazione, il pagamento dovrà aver luogo al momento della aggiudicazione medesima.

Per il materiale, le materie e gli oggetti che non avessero ad essere asportati all'atto dell'aggiudicazione, il pagamento dovrà farsi prima del loro ritiro.

Contratti a gara fra varie Ditte.

Art. 18. I contratti in base ad una gara fra varie Ditte saranno soggetti alle formalità preliminari seguenti:

Gli avvisi d'asta, colle indicazioni di cui è detto all'art. 16, saranno trasmessi per lettera-circolare, ed avranno allegati i relativi capitolati, tipi, campioni e disegni, o porteranno invito di prendere cognizione di questi documenti ed oggetti, in altro degli uffici della Società.

Un modulo di sottomisssione uniforme sarà unito alla lettera-circolare.

La Direzione generale determinerà di volta in volta il numero dei concorrenti, tenendo conto delle proposte dei Servizi e preferirà sempre nella scelta delle Ditte da invitarsi a concorrere, quelle che nelle forniture precedenti non avranno dato luogo a lagni per ritardi nelle consegne od a frequenti rifiuti dei materiali presentati al collaudo.

Le offerte o sottomissioni dei concorrenti dovranno essere fatte e consegnate strettamente nella forma ed al giorno od entro il termine che furono stabiliti dai relativi avvisi.

Le offerte saranno ricevute soltanto in forma di lettera suggellata portante sulle due facciate del piego le parole *sottomissione per i lavori di*..... o *per la fornitura*..... *per lo acquisto*..... *per l'affitto*, ecc., ecc, in caratteri visibili. Tali offerte saranno spedite alla Direzione generale od a quell'ufficio dell'Amministrazione che venisse da quest'ultima designato a seconda dei casi.

Le lettere di offerta saranno aperte a giorno ed ora fissa da una Commissione di tre agenti superiori della Società, in un locale a ciò destinato, con facoltà ai concorrenti o loro delegati d'intervenirvi.

La Commissione accompagnerà poi tosto alla Direzione generale tali lettere dissuggellate con un regolare processo verbale nel quale essa dovrà fare le proprie osservazioni in punto alle offerte presentate.

Art. 19. L'aggiudicazione si farà di massima al migliore offerente, ma la Direzione generale per altro non sarà vincolata ad accettare la migliore offerta e rimarrà sempre libera di proporre al Consiglio l'annullamento di tutta la pratica e la successiva aggiudicazione a partito privato.

Art. 20. La stipulazione dei contratti a gara potrà farsi in due modi, cioè: o dietro compilazione di un atto contrattuale da firmarsi dalle due parti contraenti, e da redigersi in cinque esemplari, come è detto all'art. 11, a cui dovrà andare annesso quale parte integrante il capitolato d'oneri; oppure mediante semplice scambio di lettere contrattuali.

Questo secondo modo potrà essere a preferenza adottato pei contratti con Ditte estere.

I contratti stipulati in tale maniera dovranno essere invariabilmente costituiti:

a) Dal capitolato d'oneri inviato dalla Società al concorrente, e che questo dovrà ritornare debitamente firmato in segno di piena accettazione;

b) Dall'atto di sottomissione;

c) Dalla copia conforme della lettera di ordinazione inviata alla Ditta, la quale dovrà contenere le indicazioni principali del contratto ed ogni eventuale riserva accettata dalla Società sulle condizioni del capitolato;

d) Da una lettera della Ditta che annunci il regolare ricevimento della lettera di ordinazione.

Contratti per offerte private.

Art. 21. I contratti per offerte private si potranno fare:

a) Quando si tratti di lavori o somministrazioni urgenti;

b) Per gli affitti e vendite d'immobili, quando non vi sia probabilità o convenienza di concorrenza;

c) Quando si tratti d'acquisto di cose la cui produzione è garantita da una privativa;

d) Per i prodotti d'industria e lavori di precisione, quando la esecuzione di essi deve commettersi a Ditte speciali;

e) Quando sia il caso di approfittare del ribasso eccezionale di un genere sovra qualche piazza, per assicurarne l'approvigionamento a buone condizioni.

Art. 22. L'urgenza dei lavori o delle forniture, ove si tratti della regolarità e sicurezza del transito dei treni o della conservazione degli argini e manufatti, si riterrà bastantemente giustificata dall'annunzio telegrafico dato alla Direzione generale del pericolo imminente; in tutti gli altri casi sarà necessaria l'autorizzazione preventiva e formale della Direzione generale, la quale autorizzazione potrà esser chiesta e data per telegrafo.

In quest'ultimo caso per altro i Servizi dovranno, nel più breve termine possibile, chiedere la regolare sanatoria per la spesa sostenuta, nonchè l'autorizzazione d'incontrare quelle altre che fossero ancora richieste dal lavoro o fornitura in corso.

Art. 23. I contratti per offerte private potranno venire stipulati tanto dalla Direzione generale che dai Servizi interessati. I Servizi però non potranno conchiudere tali contratti senza aver ottenuta la preventiva autorizzazione della Direzione generale; autorizzazione che, quando si tratti di acquisti o vendite di materiali od oggetti, dovrà sempre, salvo casi eccezionali, venir chiesta mediante regolare fabbisogno o proposta di vendita, e che andrà soggetta alle limitazioni di cui agli articoli 28 e 41.

I contratti di questa natura potranno essere compilati sia mediante atto in due o più originali su carta da bollo e da registrarsi, sia sotto forma di lettera commerciale.

In quest'ultimo caso dal carteggio contrattuale dovrà risultare in modo chiaro ed esplicito l'accettazione, da parte della Ditta contraente, dei prezzi, clausole e condizioni, sotto le quali si deve intendere conchiuso il contratto.

Il carteggio contrattuale dovrà portare sempre la riserva dell'approvazione del Consiglio.

Quando il contratto sia stato conchiuso dal Servizio, questo dovrà trasmettere senza dilazione gli atti originali o le lettere contrattuali alla Direzione generale per la loro presentazione al Consiglio nella prossima seduta.

Tanto gli atti che le lettere contrattuali originali ritornati dal Consiglio muniti della formula di omologazione, verranno trattenuti presso la Direzione generale; una copia dei medesimi sarà inviata al Controllo generale ed altra al Servizio.

Art. 24. Le convenzioni speciali o per offerte private, che per la loro natura non ponno far oggetto di una sottomissione, come quelle relative alla fornitura dell'acqua in una stazione, ai contratti per indennizzi a terzi, concessioni e costruzioni di binari ad uso dei privati, ecc., saranno sempre fatte dalla Direzione generale, o per essa dal capo servizio che stipulerà in forza di una preventiva autorizzazione avuta dalla medesima come è detto all'articolo 8.

Capitolo IV. — *Misure preliminari ai contratti.*

Per gli acquisti.

Art. 25. Dovendo ogni contratto esser fatto in base ai bilanci preventivi, a termini di quanto è detto all'articolo 9, per la compilazione dei medesimi, circa quanto riguarda gli acquisti di materiale, materie ed oggetti di consumo, si dovranno seguire le norme seguenti:

Al 15 dicembre di ogni anno ciascuno dei Servizi dell'Economato, del Materiale e della Trazione e della Manutenzione dovrà presentare alla Direzione generale un preventivo (modulo n. 20) dei consumi di materie ed oggetti di scorta per tutto l'anno seguente.

Questo preventivo avrà per base la situazione dei magazzini al 30 novembre dell'anno in corso.

Esso comprenderà:

a) Il numero d'ordine progressivo;

b) La denominazione del materiale, delle materie e degli oggetti;

c) Le quantità in approvigionamento al 30 novembre;

d) Le quantità già commissionate e da riceversi nell'anno entrante;

e) Il totale di queste quantità;

f) I bisogni dal 1° dicembre dell'anno corrente al 30 novembre dell'anno successivo;

g) La scorta minima che in ogni tempo deve trovarsi nei magazzini e depositi, e la sua durata;

h) Le quantità delle quali bisogna assicurarsi l'approvigionamento;

i) I nomi delle Ditte che furono chiamate a far somministrazioni;

k) I prezzi medi unitari pagati;

l) L'importo della spesa da portarsi nel preventivo annuo;

m) Le osservazioni eventuali.

Questo preventivo, compilato in triplo esemplare, sarà sottoposto all'approvazione della Direzione generale. Una copia rimarrà negli archivi della Direzione medesima; un'altra copia verrà spedita al Controllo generale, e la terza sarà ritornata al Servizio.

Art. 26. Le richieste dei tre Servizi preaccennati per acquisto di materiale, materie ed oggetti, si compileranno sopra fabbisogni (mod. n. 21) che saranno presentati alla Direzione generale il primo d'ogni mese.

Art. 27. I fabbisogni porteranno in testa il numero d'ordine progressivo e conterranno:

a) La denominazione del materiale, delle materie e degli oggetti;

b) La scorta preventiva per l'anno, da acquistarsi;

c) La quantità entrata in magazzino;

d) La quantità restante della preventivata;

e) Il consumo dal 1° dicembre al . . . . .;

f) La quantità che si vuole acquistare:

g) Il prezzo unitario probabile o determinato;

h) L'importo della spesa;

i) I nomi delle Ditte proposte;

k) La forma di contratto da adottarsi;

l) Le osservazioni eventuali, come l'indicazione dei disegni, tipi, campioni, modelli che vi sono annessi, e quanto altro possa interessare.

Art. 28. Il fabbisogno sarà fatto in triplo esemplare; la Direzione generale ne tratterrà uno nei proprii archivi, trasmetterà il secondo rivestito della sua approvazione al Controllo generale, ed il terzo, pure approvato, lo rinvierà al Servizio cui spetta, il quale con ciò resterà abilitato ad aprire le trattative colle Ditte che vi sono indicate.

Tali trattative per altro potranno aver luogo direttamente fra i Servizi e le Ditte solo quando si tratti di contratti per lavori o per acquisti di materie il di cui importare non superi la somma di lire 5000.

Pei contratti di una rilevanza maggiore di tale cifra, i Servizi non potranno entrare in trattative colle parti se non dietro una speciale autorizzazione della Direzione generale, come è detto all'articolo 8.

I contratti che, tanto in un caso come nell'altro, saranno stati stipulati dai Servizi, andranno soggetti a tutte le formalità portate del presente regolamento.

Art. 29. Quando in corso d'anno la scorta di un certo genere di materie o di oggetti preventivata per tutta l'annata venisse ad esaurirsi, e si verificasse la necessità di una nuova somministrazione, il Servizio richiedente spedirà in tempo debito alla Direzione generale una relazione sommaria per giustificare l'esaurimento della scorta portata nel preventivo e la convenienza di rinnovarla, attenendosi per questa domanda suppletoria alle norme indicate agli articoli precedenti.

Art. 30. Anche in quest'ultimo caso, dopo l'approvazione del direttore generale, si passerà ai preliminari di contratto nelle forme sopra indicate.

Per le vendite.

Art. 31. Al 1° dicembre di ogni anno il Servizio della manutenzione e dei lavori, compilerà un preventivo dei terreni e fabbricati che ponno esser venduti durante l'anno successivo, coll'indicazione dell'importo approssimativo del ricavo che se ne può ottenere, e lo trasmetterà alla Direzione generale, corredato degli estratti catastali indicanti la superficie, come pure dei tipi a dimostrazione. La Direzione generale, dopo ottenutane l'approvazione dal Consiglio d'amministrazione, disporrà della vendita in più riprese a seconda della opportunità la più favorevole e vantaggiosa agli interessi della Società, e tenendo conto della proposta del Servizio.

Per queste vendite la Direzione generale fisserà se si debba ricorrere all'asta pubblica in presenza di un notaro; ed in tal caso, si seguiranno le norme consuete per questa forma di contratti.

Se la forma adottata è quella di una gara fra varie Ditte, varranno le norme prescritte per i contratti di quest'altra forma.

Art. 32. Gli oggetti rinvenuti nelle carrozze e le merci rifiutate od abbandonate nei magazzini, saranno sempre venduti agli incanti, all'asta pubblica, in presenza e col concorso di un estimatore giurato e secondo le forme consuete.

Queste vendite saranno annunciate al pubblico a cura dei Servizi interessati, mediante inserzione, per tre volte di seguito, nei fogli ufficiali e con appositi avvisi da affiggersi nelle località ove le vendite hanno luogo.

Art. 33. I materiali, gli oggetti, attrezzi ed utensili o le materie di consumo di ogni natura posti fuori d'uso, superflui od inservibili, saranno inscritti in un inventario, compilato come per gli approvigionamenti, alla data del 1° dicembre, e indicante:

a) La denominazione delle materie e degli oggetti;

b) Le quantità;

c) I prezzi d'inventario;

d) L'ammontare.

Tali inventari saranno dai Servizi rinnovati e presentati alla Direzione generale al giorno 1° di ciascun mese. Ogniqualvolta poi i materiali fuori d'uso raggiungeranno un quantitativo abbastanza considerevole da poter dar luogo ad una

gara, i Servizi dovranno corredare i detti inventari da una proposta di vendita (mod. n. 22) in triplo esemplare ed a numero progressivo, coll'indicazione sia parziale, sia totale, delle materie e degli oggetti fuori d'uso od inservibili, esistenti in magazzino.

Art. 34. Di regola, le vendite mediante gara fra diverse Ditte, si faranno colle stesse formalità e riserve prescritte per gli acquisti.

Quando per altro si tratti di vendite di materiali ed oggetti, le quali non impegnano la Società o l'acquirente oltre il tempo prestabilito pel pagamento delle materie acquistate e loro ritiro dai magazzini dell'Amministrazione, e tali quindi che dopo compiute simili pratiche rimane completamente cessato ogni rapporto fra le due parti, allora saranno da osservarsi le norme seguenti:

1° Si dovranno inviare alle parti le lettere d'invito alla gara, annettendovi il capitolato d'oneri ed il modulo di sottomissione;

2° Ricevute le sottomissioni e fattone lo spoglio, si formulerà il prospetto indicato all'art. 13, il quale, dopo essere stato rimandato approvato dal Consiglio d'amministrazione, dovrà comunicarsi per copia conforme, certificata dal Segretariato della Direzione generale tanto al Controllo generale, che al Servizio interessato;

3° Contemporaneamente a ciò verrà inviata lettera ai deliberatari per annunciar loro le materie di cui rimasero aggiudicatari e per avvertirli sia della decorrenza dei termini per l'esecuzione dei patti contrattuali, come dell'importo del deposito che saranno tenuti a fare a termini dell'art. 10.

Si avvertiranno inoltre gli altri concorrenti che i prezzi da loro offerti non vennero accolti, e che per conseguenza si ritengono nulle e come non avvenute le loro sottomissioni.

Art. 35. Fissato il prezzo di vendita e determinate le quantità, si compilerà dal Servizio interessato una fattura (mod. n. 719) da accettarsi dalla parte acquirente, ed il cui importo dovrà essere pagato avanti il ritiro della merce.

Art. 36. La somma riscossa dovrà essere spedita immediatamente alla Cassa, nelle forme prescritte dall'ordine di servizio n. 67, del 19 agosto 1870, salvo a trasmettere in tempo opportuno il relativo mandato di regolarizzazione.

Art. 37. Ove nel contratto di vendita sia stipulata la consegna in più riprese, si opererà nel modo preaccennato, per ogni singola consegna.

Art. 38. I contratti di vendita saranno redatti in tanti esemplari quanti sono prescritti per gli acquisti, e colle stesse regole e forme.

È fatta eccezione a tale norma per le vendite mediante gara, di cui all'antecedente art. 34.

Il numero d'ordine della proposta di vendita dovrà essere sempre indicato sul contratto, sulla fattura di vendita e sul mandato d'introito.

CAPITOLO V. — *Formalità speditive ed eccezionali.*

Art. 39. Per i lavori correnti di manutenzione si seguirà il procedimento speditivo seguente:

L'ingegnere caposezione presenterà un fabbisogno, allegandovi un preventivo ed uno schizzo del lavoro, quando ne sia il caso. In tale fabbisogno dovrà essere indicato il nome della persona cui si propone che il lavoro stesso venga affidato.

L'ingegnere capodivisione trasmetterà questo fabbisogno all'ingegnere in capo per l'approvazione, salvo i casi d'urgenza.

Se l'importare della spesa è inferiore a lire 1000, l'ingegnere in capo potrà autorizzare direttamente l'ingegnere di divisione a far eseguire i lavori, da pagarsi mediante fattura.

In questo caso però l'autorizzazione diretta dovrà intendersi limitata a quei soli lavori, pei quali la somma di lire 1000 possa bastare alla loro completa ultimazione. — Saranno perciò esclusi e dovranno ottenere la preventiva approvazione della Direzione generale quelle spese le quali, ancorchè parzialmente fossero di un importo inferiore a lire 1000, pure si riferissero ad un solo lavoro, che nella sua totalità avesse poi a superare tal cifra, e prendesse con ciò il carattere, non di lavoro isolato di manutenzione corrente, ma di parziale riordino o di lavoro complesso speciale.

Se invece l'importare della spesa preventivata fosse superiore a lire 1000, l'ingegnere in capo trasmetterà il relativo fabbisogno alla Direzione generale.

In quest'ultimo caso l'ingegnere in capo proporrà di volta in volta alla Direzione generale se l'esecuzione dei lavori debba essere data in appalto, mediante contratto a gara da stipularsi nei modi prescritti, oppure se debba aver luogo mediante stipulazioni private da farsi dai capidivisione della manutenzione, nel qual caso la liquidazione della spesa si effettuerà mediante fattura.

Tali stipulazioni non potranno in alcun modo oltrepassare la somma di lire 2000.

Art. 40. Per le piccole forniture non eccedenti le lire 1000 non sarà necessario ricorrere al sistema della gara fra varie Ditte. Il fabbisogno sarà sottoposto alla Direzione generale, indicandovi il nome del fornitore cui si proporrebbe di rivolgersi. L'approvazione della Direzione generale abilita senz'altro il Servizio a passare all'acquisto, e la liquidazione della spesa verrà regolarizzata mediante fattura.

Art. 41. Le vendite di raccolti e prodotti agricoli, gli affitti di locali ed appezzamenti di terreni, fino a lire 200, si contratteranno a partito privato, dietro semplice proposta alla Direzione generale, e non richiederanno stipulazione di contratto, bastando che le condizioni stipulate constino mediante semplice lettera.

Lo stesso sistema si seguirà per le vendite di traversi fracidi e di tutti gli altri oggetti o materie il di cui valore complessivo non superasse le lire 1000, e per le quali non si trovasse conveniente di aprire una gara.

CAPITOLO VI. — *Norme e cautele nella compilazione dei capitolati d'oneri.*

Art. 42. Non s'introdurranno nei capitolati generali e speciali e nei contratti per offerte private le clausole seguenti, senza un'autorizzazione della Direzione generale:

1° Ribassi di tariffa di trasporto;

2° Biglietti di circolazione;

3° Obbligo di somministrare, in luoghi e tempi determinati, una data quantità di materiale mobile;

4° Pagamento anticipato di parte della spesa;

5° Interessi. in caso di ritardo nei pagamenti o nell'esecuzione degli obblighi della Società;

6° Accettazione di giurisdizione eccezionale;

7° Pagamenti da eseguirsi nel Regno od all'estero, in valuta diversa da quella legale del Regno ed in tratte sulla Cassa.

Quando i pagamenti debbano effettuarsi mediante spedizione di fondi, le spese di trasporto saranno sempre a carico dei fornitori.

Art. 43. Non è permesso di far cessione di vecchie materie o di materiali di demolizione in prezzo di un lavoro o di una fornitura, senza una speciale clausola, che deve indicare il prezzo unitario o totale delle materie o dei materiali ceduti.

Ad ogni modo non ispetta al Servizio d'imputare l'importo ricavato dalla cessione di materie o materiali, in diminuzione del prezzo da corrispondersi dalla Società, a pagamento di una spesa autorizzata o di spese generali; ma tanto l'importo ricavato quanto la spesa dovranno formar oggetto di due distinti mandati, cioè uno d'introito ed uno di pagamento.

Art. 44. In tutti i capitolati relativi a contratti di forniture, ai quali sono invitate a concorrere Ditte nazionali, si avrà cura di spiegare che il prezzo unitario per le Ditte estere sarà

conguagliato con quello per le Ditte nazionali, mediante l'opportuno calcolo del cambio al corso del giorno in cui avrà avuto luogo la gara, delle spese di nolo, doganali d'entrata, del trasporto fino ad una stazione della rete e delle spese di manipolazione, quando ve ne siano, e ciò allo scopo di mettere le Ditte nazionali in grado di lottare, a condizioni equivalenti, colle Ditte estere.

CAPITOLO VII. — *Norme e cautele nell'esecuzione dei contratti.*

Art. 45. È proibito formalmente di recare ai contratti e loro allegati aggiunte e variazioni senza una preventiva approvazione della Direzione generale. Quest'autorizzazione è data in base ad una relazione corredata di tutti i documenti, tipi, disegni, campioni e modelli che saranno del caso.

Le variazioni ed aggiunte ai contratti già approvati dal Consiglio d'amministrazione saranno soggette, al pari dei contratti stessi, all'approvazione di esso, e dovranno essere registrate.

Le variazioni ed aggiunte fatte eseguire senza le formalità predette impegneranno la responsabilità personale dell'agente che le avesse ordinate.

Art. 46. Verificandosi il caso che durante l'esecuzione di un contratto riesca insufficiente la somma preventivata per la spesa occorrente, sarà stretto dovere del Servizio che ha la vigilanza dell'eseguimento del contratto stesso, di presentare immediatamente alla Direzione generale una proposta per aumento di credito, appoggiandola di un preventivo e di tutti i documenti, disegni, tipi, campioni e modelli a giustificazione della proposta.

Art. 47. Per l'esecuzione dei lavori, per il ricevimento e la consegna di somministrazioni, in base ai contratti approvati in massima dalla Direzione generale, i Servizi dovranno aspettare la comunicazione della copia del contratto munita della formula di approvazione del Consiglio, come è detto all'articolo 6, nonchè le eventuali istruzioni della Direzione generale.

Art. 48. Nei casi d'urgenza, quando cioè in causa di un disordine qualsiasi verificatosi nell'andamento dei lavori, nelle consegne di oggetti e di cose, un immediato provvedimento sia richiesto dalla sicurezza e dalla regolarità del servizio, i capi servizio saranno autorizzati a prendere immediatamente quei provvedimenti che sono del caso, salvo a riferire alla Direzione generale per le ulteriori disposizioni.

Art. 49. Siccome lo prescrive l'articolo 52 del regolamento generale di contabilità e controllo, i materiali e gli oggetti necessari ai diversi Servizi dovranno essere forniti dall'Economato o dai Magazzini competenti, e perciò nessun acquisto od ordinazione potrà essere fatta direttamente dai detti Servizi, all'infuori di quanto è stato autorizzato dalle disposizioni precedenti.

È per altro fatta eccezione per gli stampati degli avvisi di ogni natura al pubblico, degli ordini di servizio, istruzioni, circolari ed avvisi interni, delle tariffe dei biglietti speciali per i viaggiatori, della carta da disegno ed altro, che per la loro specialità e bisogno quasi sempre urgente richedono prontezza di disposizioni, non compatibile colle formalità ordinarie. Le regolarizzazioni dell'acquisto ed il relativo mandato dovranno essere fatti esclusivamente dall'Economato.

CAPITOLO VIII. — *Collaudi.*

Art. 50. Tutti i lavori e tutte le forniture fatti in appalto, a gara o ad offerte private saranno soggetti a collaudazione.

Art. 51. La collaudazione dei lavori verrà fatta dal Servizio cui incombe la responsabilità della sorveglianza dei medesimi, e farà oggetto di un regolare verbale, che verrà trasmesso in appoggio alla contabilità, come prescrivono i regolamenti.

Art. 52. Le forniture saranno collaudate secondo le norme seguenti:

Per il materiale fisso — da una Commissione composta di un agente del Magazzino, di un agente del Materiale fisso, di un agente della Manutenzione;

Per le locomotive — da una Commissione governativa, cui interverrà la Società, rappresentata da uno o più agenti della Trazione;

Per le carrozze e carri — da una Commissione speciale nominata dalla Direzione generale;

Per i carboni — da un agente speciale della Società, il cui operato sarà controllato pel peso dalle scritturazioni delle stazioni, e per la qualità dall'ufficio dei Saggi;

Pei mobili e per gli oggetti e le materie di consumo — da tre agenti facienti parte del personale superiore dell'Amministrazione, il primo dei quali appartenente al Servizio che ha somministrato i disegni, tipi, campioni e modelli, il secondo al Servizio che dovrà ricevere gli oggetti e le materie, il terzo ai Magazzini a cui dovranno restare in consegna le materie collaudate.

L'invito di collaudo si farà dal Servizio che dovrà ricevere la fornitura in consegna. I Servizi invitati avranno stretto obbligo di far intervenire il proprio rappresentante nei giorni ed ore indicate dalla parte richiedente.

Il Servizio che dovrà ricevere la fornitura dovrà avvertire altresì i fornitori del giorno in cui avrà luogo il collaudo, e questi potranno intervenirvi e fare le loro osservazioni.

Il giudizio della Commissione di collaudo sarà irrevocabile.

Tale giudizio per altro dovrà essere pronunciato solo quando i fornitori non si trovano più presenti, non dovendo questi assistere alle spiegazioni che potessero essere scambiate fra i membri della Commissione.

Ove si verificassero delle disparità di giudizio fra questi ultimi, deciderà in modo definitivo la Direzione generale, la quale, ove lo credesse del caso, potrà anche nominare a tal uopo una seconda Commissione composta di due agenti superiori a sua scelta.

Il giudizio della Commissione sarà partecipato al fornitore dal Servizio interessato solo dopo che sarà stata approvata dalla Direzione generale la relativa relazione di collaudo.

Le relazioni di collaudo (mod. n. 23), in forma breve, conterranno:

a) Il numero d'ordine del contratto in corso;

b) Il numero d'ordine del fabbisogno cui si riferisce la fornitura;

c) La quantità presentata al collaudo;

d) Le quantità ammesse e quelle respinte;

e) Le osservazioni che fossero del caso.

Queste relazioni dovranno trasmettersi per l'approvazione alla Direzione generale, che approvandole le rimanderà firmate al Servizio per esser unite alle liquidazioni.

N. 757.

Approvato il 2 luglio 1872 dal Consiglio d'amministrazione della Società Ferroviaria dell'Alta Italia.

L'Amministratore di Servizio
RESTELLI.

L'Amministratore Delegato
GUGLIANETTI.

CONDIZIONI ED OBBLIGHI GENERALI
imposti agli assuntori dei lavori per conto della Società

CAPITOLO I. — *Preliminari.*

Art. 1. — Deposito cauzionale. — Il capitolato d'appalto determina, in ogni caso speciale, la natura e l'importanza del deposito cauzionale che l'assuntore deve fornire, e di cui deve far constare il versamento all'atto della firma del contratto.

Art. 2. — Atti da rimettersi all'assuntore. — Dopo l'approvazione del contratto d'appalto, l'ingegnere in capo rilascia all'assuntore, contro ricevuta, una copia verificata del contratto del capitolato speciale d'appalto ed altri annessi. L'assuntore riceve inoltre un esemplare stampato delle presenti *condizioni ed obblighi generali*, come anche della *perizia generale* che determina le norme obbligatorie per l'esecuzione dei lavori.

Art. 3. — Domicilio dell'assuntore. — L'assuntore è obbligato a dichiarare, all'atto della stipulazione del contratto, il luogo di sua dimora reale ed ordinaria, nonchè la sua residenza temporanea in vicinanza dei lavori, e di far la sua elezione di domicilio in questo od in quello, affinchè gli si possano far ricapitare gli ordini che gli venissero dati, sia dalla Direzione generale, sia dalla Dirigenza dei lavori.

Questa dichiarazione dovrà essere accennata nel contratto stesso.

CAPITOLO II. — *Esecuzione dei lavori.*

Art. 4. — Proibizione di subappaltare. — Resta proibito, per patto espresso, all'assuntore di subappaltare ad altri, nel tutto od in parte, le opere assunte, senza un apposito permesso previamente ottenuto dalla Direzione generale della Società. In ogni caso, egli rimane personalmente responsabile tanto verso la Società, che verso gli operai ed altri.

Nel caso in cui fosse stato conchiuso un subappalto senza la suaccennata autorizzazione in iscritto, la Società ha il diritto di rescindere puramente e semplicemente il contratto, o per la totalità dell'impresa o per quella sola parte formante l'oggetto del subappalto, a suo arbitrio, oppure di proceder d'ufficio, cioè in via di amministrazione, a tutto rischio e pericolo dell'assuntore, all'esecuzione di tutti i lavori compresi nel subappalto.

Nel caso in cui la Ditta assuntrice fosse costituita da diversi soci, ciò dovrà essere dichiarato prima dell'assunzione dell'appalto dei lavori.

L'unico rappresentante sarà dichiarato nel contratto ed i soci prometteranno di aver per rato e ben fatto tutto ciò che egli farà e quanto farà con esso l'Amministrazione.

Tutti i soci sono del resto solidali gli uni per gli altri.

Art. 5. — Ordini di servizio per l'esecuzione dei lavori. — Per quanto riguarda l'incominciamento, e la condotta dei lavori in generale, l'assuntore riceve gli ordini esclusivamente dall'ingegnere in capo della manutenzione e dei lavori, e dagli ingegneri capi delle divisioni attive.

Quanto alla esecuzione dei lavori, egli dipende dal personale tecnico componente la Dirigenza locale, capisezione, capi-riparto e sorveglianti, agenti per delegazione dei sunnominati ingegneri superiori.

Egli deve eseguire tutti i lavori, attenendosi rigorosamente ai tipi, tracciamenti e modelli, che gli vengono consegnati; si conforma parimenti alle variazioni, che gli sono ingiunte durante l'esecuzione, ma soltanto in appoggio di ordini in iscritto emanati dagli ingegneri superiori, qui sopra nominati, e non gli si tien conto se non dei cambiamenti ch'egli può in tal modo giustificare.

Art. 6. — Regolamento pel buon ordine dei cantieri. — L'assuntore è tenuto a conformarsi a tutti i regolamenti fatti dall'ingegnere in capo, coll'autorizzazione del direttore generale della Società, pel buon ordine dei lavori e la polizia dei cantieri. Quando si tratta di lavori nelle stazioni, o sulle linee aperte al pubblico servizio, l'assuntore sarà subordinato a tutte le esigenze d'esercizio; rispetterà e farà rispettare dai propri operai ed agenti le norme disciplinari vigenti ed ottempererà con sollecitudine e precisione a tutti gli ordini scritti, che di volta in volta gli verranno dati, ed a tutte le raccomandazioni verbali che gli verranno fatte, oltrechè dalla Dirigenza dei lavori, dai capi stazione, o da altri agenti della Società, rimanendo sempre civilmente responsabile di qualunque accidente o danno, derivato per fatto suo o di un suo dipendente.

Art. 7. — Presenza dell'assuntore sul sito dei lavori. — L'assuntore deve tenersi costantemente sul sito dei lavori, o in persona, o regolarmente rappresentato da un incaricato capace di sostituirlo, e che sia di pieno aggradimento della Dirigenza dei lavori ed accettato dal direttore generale della Società: quanto vien fatto in concorso del medesimo, è come fosse fatto in concorso dell'assuntore, il quale ultimo perciò s'intende sempre personalmente e direttamente responsabile dell'operato di questo suo rappresentante, come di tutti gli altri suoi incaricati per tutto quello che risguarda l'appalto da lui assunto.

Il direttore generale, senza bisogno di speciali motivazioni, avrà diritto di esigere dall'Impresa il cambiamento del suo incaricato, quand'anche fosse munito di regolare procura; e l'appaltatore dovrà immediatamente prestarsi a sostituirlo od a riprendere egli stesso direttamente i rapporti colla Società.

Art. 8. — Scelta degli impiegati, agenti, capomastri ed operai. — L'assuntore non può servirsi che d'impiegati, agenti e capomastri, probi, intelligenti, esperti in ciascun genere di lavori, e capaci di aiutarlo e sostituirlo all'uopo nella condotta e misurazione dei lavori.

Gl'ingegneri ed agenti della Società hanno il diritto di esigere il licenziamento ed allontanamento immediato dal sito del lavoro degli agenti ed operai per motivo d'imperizia d'arte, indolenza, insubordinazione o mancanza di probità, e l'assuntore deve farlo indilatamente al primo avviso della Dirigenza del lavoro.

L'assuntore resta poi sempre responsabile del fatto dei suoi agenti ed operai, per le frodi nell'esecuzione dei lavori, nelle forniture o nell'impiego dei materiali.

Art. 9. — Elenco degli operai. — Il numero degli operai di ciascuna professione e categoria deve essere sempre proporzionale alla quantità di lavoro da farsi, ed in relazione al tempo stabilito dal contratto. In caso d'insufficienza, l'ingegnere in capo o l'ingegnere capodivisione ne prescriveranno il numero.

L'assuntore è poi obbligato a presentare, ad ogni richiesta dell'Amministrazione, l'elenco giornaliero degli operai che si trovano sui lavori.

Art. 10. — Pagamento degli operai. — L'assuntore paga gli operai secondo gli usi del paese ove si eseguiscono i lavori, o ad epoche più vicine, se la Società lo giudica necessario.

In caso di ritardo regolarmente constatato, la Società ha il diritto di eseguire d'ufficio il pagamento dei salari arretrati, prelevandolo sull'importo delle somme dovute alla Impresa.

Art. 11. — Sicurezza degli operai incumbente all'assuntore. — L'assuntore è tenuto, sotto la propria responsabilità a provvedere alla sicurezza personale degli operai.

Saranno esclusivamente a suo carico le domande per indennità, soccorsi ai feriti, cure, pretese dei parenti in caso di morte, ecc., e dovrà tener la Società rilevata da ogni molestia a questo riguardo.

Art. 12. — Spese per conto proprio della Società in economia. — Se occorre alla Società di eseguire una parte qualunque del lavoro appaltato, in via economica, come aggottamenti, palafitte, armature, ponti provvisori ed altre opere, l'assuntore deve, quando ne sia richiesto, fornire gli istrumenti e macchine necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Il nolo e la manutenzione di questi attrezzi gli vengono pagati ai prezzi fissati nella tariffa, od a prezzi da convenirsi preventivamente come è detto all'art. 24.

L'assuntore è obbligato, se la Dirigenza dei lavori lo richieda, di mettere a disposizione della Società gli operai necessari sul sito dei lavori da essa eseguiti in economia. Anche in questo caso i prezzi della giornata sono pagati secondo i prezzi fissati nella tariffa o da convenirsi.

Art. 13. — Magazzini, utensili ed altre spese a carico dell'Impresa. — L'assuntore deve fornire a proprie spese i magazzini, mezzi di trasporto, attrezzi, utensili ed istrumenti di ogni genere, necessari all'esecuzione dei lavori, salvo le eccezioni stipulate nel capitolato di appalto.

Sono a tutto suo carico e responsabilità i contratti e gli indennizzi per le occupazioni provvisorie dei terreni sui quali si hanno da stabilire i cantieri, i magazzini, i depositi, e da aprire le strade di servizio.

Sono parimenti ad intero suo carico tutti i lavori materiali e mano d'opera, tutte le spese occorrenti per l'esecuzione dei tracciati stabili e transitori, e per la loro sorveglianza, custodia e manutenzione fino ad opera collaudata, esclusi soltanto i materiali e mano d'opera di primo stabilimento dei capistabili murati, che sono pagati a prezzo della tariffa.

Art. 14. — Provenienze e qualità dei materiali. — I materiali saranno della provenienza e qualità indicate nel capitolato e nella tariffa.

L'assuntore è tenuto ad aprire, al bisogno, delle cave per quei materiali che non potesse procurarsi altrimenti, ovvero a fabbricar a sue spese quelli che non potesse procurarsi in commercio.

Egli paga, senza diritto ad alcun rimborso nè reclamo verso la Società, gli indennizzi di ogni sorta, e specialmente quelli del terreno o dei danni ai quali è causa la presa o la estrazione, il trasporto od il deposito dei materiali.

Per l'occupazione e l'acquisto di tutti i terreni che gli saranno necessari, l'assuntore è tenuto di procedere a norma delle forme determinate dalle leggi e regolamenti pubblici.

Deve provare, ad ogni richiesta, l'adempimento degli obblighi suddetti, come anche del pagamento di tutti gli indennizzi relativi, con riserva alla Società, in caso d'ineffettuato pagamento, di procedere come si è detto all'art. 10.

Art. 15. — Modificazioni alle provenienze proposte dall'assuntore. — Se l'assuntore domanda di sostituire ai materiali ed ai luoghi di provenienza dei medesimi, come indicati nelle pezze d'appalto, altri materiali di qualità migliore, od almeno eguale, e ritraibili da altri luoghi, l'ingegnere in capo ed anche l'ingegnere di divisione potranno a ciò autorizzarlo; ma in tal caso, nel mentre saranno mantenuti fermi i prezzi di tariffa a favore dell'Impresa, non potranno mai i medesimi essere aumentati per anche provata maggiore spesa di estrazione, trasporto, lavoratura, ecc., in confronto dei prezzi di tariffa.

In generale quando l'assuntore chiede sostituzione di materiali e di provenienza, essendo implicitamente ammesso che tali domande vengano da esso presentate perchè di sua particolare convenienza, dovrà, nello stesso modo che gli si lasciano i beneficii, sottostare anche alle onerose conseguenze che da detta sostituzione fossero eventualmente per derivargli.

Art. 16. — Compensi ai privati ed ai comuni a carico dell'assuntore. — Restano a carico dell'assuntore e a sua intera responsabilità i compensi che venissero reclamati dai privati o dalle pubbliche Amministrazioni per tutti i danni necessari, accidentali od arbitrari arrecati da lui o da' suoi dipendenti, esclusi però quelli che derivano direttamente dall'esecuzione dei lavori fatti in conformità ai progetti ed agli ordini ricevuti.

Tali danni dovranno essere subito soddisfatti, oppure verranno liquidati e pagati dalla Società, ove fosse per giungergliene reclamo, salvo per questa, l'immediato rimborso sui conti dei lavori e rimossa ogni e qualsiasi eccezione da parte dell'assuntore.

Art. 17. — Qualità ed impiego dei materiali. — I materiali devono essere della migliore qualità, perfettamente lavorati e posti in opera a norma delle regole d'arte e con tutte le prescrizioni, discipline ed avvertenze, che vengono date all'atto pratico dagli ingegneri della Società.

Tutti i materiali a piede di lavoro devono essere prima dell'impiego visitati ed accettati dal caposezione o dal caporiparto.

Non ostante questo ricevimento provvisorio, e fino al definitivo collaudo dei lavori, i materiali impiegati possono, in caso d'inganno, cattiva qualità, o cattivo impiego, essere rifiutati dall'ingegnere dirigente i lavori, ed in tal caso l'assuntore sarà obbligato a sostituirli a tutto suo rischio e spesa, dopo d'averli esportati immediatamente dal cantiere.

Se poi l'assuntore contesta i fatti, l'ingegnere stende immediatamente un processo verbale delle circostanze di tale contestazione. L'assuntore può sottoporre in seguito al processo verbale, che deve essergli comunicato, le osservazioni che si crede in diritto di fare. Il processo verbale viene poi trasmesso all'ingegnere in capo.

Qualora a questi non sia dato di comporre amichevolmente la quistione, la si sottoporrà al giudizio inappellabile di uno o tre arbitri da nominarsi d'accordo, od a difetto, a termini di legge.

Art. 18. — Dimensioni e disposizioni dei materiali e delle opere. — L'assuntore non può arbitrariamente arrecare il benchè minimo cangiamento ai progetti.

Dietro l'ordine dell'ingegnere di divisione, egli è tenuto a sostituire immediatamente i materiali, od a ricostruire le opere, le cui dimensioni o disposizioni non fossero conformi al contratto, ai progetti ed agli ordini di esecuzione.

Tuttavia se l'ingegnere di divisione riconosce che i cambiamenti non sono contrari nè allo stile, nè alla solidità, le nuove disposizioni possono, dietro l'approvazione del direttore generale o dell'ingegnere in capo, essere conservate.

L'assuntore non ha però, in questo caso, nessun diritto ad aumento di prezzo per dimensioni maggiori, o per maggior valore che potessero avere i materiali impiegati o le opere eseguite, ma le misurazioni devono in ogni caso essere fatte in base alle dimensioni prescritte. Se al contrario le dimensioni sono minori, o minore il valore dei materiali, i prezzi vengono ridotti in proporzione.

Art. 19. — Demolizioni di opere vecchie. — Nel caso in cui l'assuntore avesse a demolire opere vecchie o lavori nuovi in causa di ordinati cambiamenti o per altri motivi, i materiali saranno rimossi con cura, perchè, occorrendo, possano essere di nuovo impiegati.

Art. 20. — Materiale ed oggetti rinvenuti negli scavi. — Se in uno scavo qualunque si rinvenissero o materiali od oggetti di antichità, di valore od anche di semplice curiosità, tali materiali od oggetti si ritengono per patto espresso di proprietà della Società, che si riserva di indennizzare l'assuntore per le cure e spese relative.

La Società si riserva l'intero ed esclusivo diritto spettante allo scopritore sopra qualsivoglia miniera di metallo nobile o d'uso, o di combustibile fossile od altro minerale qualsiasi che venisse a scoprirsi durante le escavazioni ed i lavori di costruzione.

Art. 21. — Impiego di materiali nuovi o di demolizione di proprietà della Società. — Quando si impiegano materiali nuovi e di demolizione di proprietà della Società, o di materiali trovati negli scavi, questa li cede ed addebita all'Impresa a prezzi stabiliti in anticipazione, sia nel capitolato, o se mancanti, sulle basi di cui all'articolo seguente 24; sempre escluso il ribasso contrattuale di asta, mentre questo va invece sottinteso in tutti indistintamente gli altri casi di applicazione della tariffa contrattuale.

Art. 22. — Vizi di costruzione. — Se gl'ingegneri dirigenti i lavori hanno delle ragioni per credere all'esistenza di vizi di costruzione, essi ordinano, sia in corso di lavoro, sia prima del definitivo collaudo, la demolizione e ricostruzione delle opere presunte viziose.

Le spese tutte derivanti da questa operazione sono ad intero carico dell'assuntore, allorchè i vizi di costruzione siano stati riconosciuti esistenti, ovvero quando, pur risultandone l'insussistenza, si tratti di un lavoro nel quale già prima della verifica siasi scoperto qualche difetto.

Art. 23. — Perdite ed avarie in caso di forza maggiore. — Non viene accordato all'assuntore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni sopravvenuti durante il corso dei lavori, esclusi i casi di forza maggiore, purchè questi casi risultino da verbali stesi, a richiesta dell'assuntore e col suo intervento, durante i guasti o poco dopo, dall'agente maggiore in grado che costituisce la Dirigenza dei lavori, e siano da esso assuntore notificati all'ingegnere di divisione entro lo spazio di dieci giorni al più, decorribili dal momento in cui essi danni avranno potuto essere riconosciuti.

Dovrà pur essere oggetto di siffatti verbali la numerazione dei giorni in cui, per piogge od altri impedimenti giustificabili, si dovrà sospendere o diminuire l'eseguimento dei lavori, onde quel numero di giorni possa essere detratto dal tempo prefisso per il compimento dell'opera.

Non vengono reputati di forza maggiore quei casi in cui siavi stata da parte dell'assuntore od imprevidenza o negligenza, o mancanza di mezzi, o vizio di manovre, o difetto di assicurazioni contro gl'incendi.

Passato il periodo di dieci giorni, o trascurata la formalità del detto verbale, l'assuntore non avrà più diritto a reclamo.

La liquidazione dell'indennità verrà sottoposta alla Direzione generale della Società. In ogni caso si pagherà all'assuntore solo l'importo dei lavori, dei materiali ed attrezzi, nella cifra rappresentante la sua proprietà, dedotto cioè il già pagato dalla Società, o come lavoro, o come approvigionamento a piè di lavoro.

Le avarie, le perdite od i danni causati da forza maggiore, e pei quali l'intraprenditore può aver diritto a compensi, nei limiti e modi suesposti, riguardano esclusivamente le opere stabili eseguite a seconda delle consegne e delle prescrizioni, e nel tempo determinato dal capitolato d'appalto, od i materiali a piede di lavoro, ordinati per le opere suddette, corrispondenti alle condizioni dell'art. 17, nonchè le opere il cui prezzo fosse determinato dalla tariffa.

Sono quindi affatto escluse e sempre tutte indistintamente le opere provvisorie, gli attrezzi, le macchine, gli oggetti ed i materiali in genere, che servono unicamente di mezzo per costrurre le opere stabili surripetute, e che sono o devono restare di proprietà dell'Impresa.

Art. 24. — Regolamento del prezzo delle opere imprevedute. — Allorchè si giudica utile di eseguire opere per le quali non sono stati stabiliti i prezzi nel contratto, o di estrarre materiali in luoghi diversi da quelli designati nel contratto medesimo, i nuovi prezzi vengono regolati anticipatamente, o nei primi stadi del lavoro (e non mai a liquidazione finale), e dedotti dagli elementari della tariffa, o per analogia, dagli affini della tariffa medesima.

Qualora tali norme non fossero possibili, si prenderanno, come estremi di confronto, i prezzi adottati dal Genio civile della provincia in cui si eseguiscono i lavori, ed a difetto, i prezzi correnti nel paese.

I nuovi prezzi, dopo di essere stati discussi tra l'ingegnere di divisione e l'assuntore, sono sottoposti all'approvazione dell'ingegnere in capo.

Nel caso di disaccordo fra questi e l'assuntore, la vertenza è sottoposta al giudizio del direttore generale. Ove esso non possa neppure comporla in via amichevole, si procederà alla nomina di uno o tre arbitri, il cui giudizio sarà inappellabile, come è detto all'articolo 17.

Art. 25. — Aumento o diminuzione dei lavori. — L'assuntore dovrà prestarsi alle aggiunte o diminuzioni d'opera che gli venissero ordinate in iscritto dalla Dirigenza dei lavori.

Finchè questi cangiamenti staranno nei limiti del 20 per cento in più od in meno dell'importo totale dell'impresa, esso non avrà alcun diritto ad indennizzo.

Oltre questi limiti gli sarà facoltativo di rifiutarsi ad eseguire, senza ulteriori accordi, i lavori in più; mentre per quelli in meno gli sarà accordato l'abbuono del 10 per cento sui prezzi del contratto.

In caso di diminuzione d'opere, la Società rileva, a prezzo di tariffa, dedotto il ribasso d'asta, i materiali provveduti sul lavoro, purchè soddisfino alle condizioni della perizia generale, del capitolato di appalto e dell'atto di consegna.

Art. 26. — Continuità delle acque e delle strade. — Durante i lavori, e fino al loro compimento, l'assuntore deve, a sue spese, e sotto la sua responsabilità, conservare la continuità delle acque, come pure la continuità e sicurezza dei transiti.

Art. 27. — Cessazione assoluta od aggiornamento indefinito dei lavori. — Quando la Società ordina la cessazione assoluta dei lavori, ed il loro aggiornamento per più di un anno, sia prima, sia dopo il principio dell'esecuzione, l'assuntore ha il diritto di domandare lo scioglimento del contratto.

Se i lavori sono incominciati, l'assuntore può chiedere che si proceda immediatamente al collaudo provvisorio, indi al definitivo, spirato che sia il termine di garanzia.

L'assuntore non potrà muovere alcun reclamo e pretendere indennità di sorta alcuna, per i ritardi nelle liquidazioni, nei collaudi od altri.

Art. 28. — Pene pel caso di mancanza alla stipulazione del contratto sia al principio, sia nel progresso dei lavori. — Mancando l'assuntore di conformarsi alle disposizioni del contratto, ovvero agli ordini di servizio ricevuti in iscritto dagli ingegneri dirigenti i lavori, la Società, rappresentata dal suo direttore generale, gli notifica l'ordine di adempiere le obbligazioni assunte in uno spazio di tempo determinato. Questo spazio non sarà minore di dieci giorni dopo la notificazione.

Allo spirare del termine, se l'assuntore non ha soddisfatto alle disposizioni prescritte, la Società, con un secondo rescritto, ordina l'organizzazione d'una amministrazione ad intere spese dell'assuntore.

In questo caso, si procede immediatamente, alla presenza dell'assuntore espressamente chiamato, ed in caso di sua mancanza, con idonee precauzioni testimoniali, all'inventario descrittivo ed estimativo del materiale dell'Impresa.

La Società può, secondo le circostanze ed a sua scelta, o continuare la suddetta amministrazione, o rescindere il contratto.

Durante la detta amministrazione, l'assuntore è autorizzato a seguirne le operazioni, ma senza poterne intralciare il corso, od opporsi all'esecuzione degli ordini dati dagli ingegneri.

L'assuntore può d'altronde essere sollevato dall'amministrazione istituita a sue spese, se si mostra atto a prendere tutte le misure necessarie per riprendere i lavori e condurli a buon termine.

L'aumento di spese che risultasse dall'amministrazione viene prelevato sulle somme che possono essere dovute all'assuntore, senza pregiudizio dei diritti da farsi valere contro di lui in caso d'insufficienza.

Se l'amministrazione conducesse, al contrario, ad una diminuzione di spesa, l'assuntore non può reclamare nessuna parte di questo beneficio, che rimarrà a tutto vantaggio della Società.

Art. 29. — Ritenuta degli utensili in caso di stabilimento di una amministrazione per conto dell'Impresa. — Nel caso si stabilisca un'amministrazione a spese dell'assuntore, la Società ha la facoltà ed i diritti di ritenere per suo conto tutti o parte dei materiali, degli attrezzi e dei meccanismi in genere appartenenti all'Impresa, e che giudica essere utili all'esecuzione dei lavori.

Se non si può venire ad un accordo sul prezzo, si procederà in conformità alle disposizioni dell'articolo 44.

Art. 30. — Esecuzione di lavori urgenti — Se vi sono lavori urgenti da eseguirsi, e che gli ordini dati dagli agenti della Società all'assuntore, con dichiarazione d'urgenza, non siano seguiti dalla esecuzione entro ventiquattro ore, i detti agenti potranno far eseguire i lavori in economia per conto della Società, senz'altre formalità.

Questi lavori saranno allora l'oggetto di una immediata misurazione certificata dall'ingegnere di divisione, e vista dall'ingegnere in capo, e da notificarsi senza indugio all'assuntore. I lavori medesimi verranno poi pagati ugualmente all'Impresa, a prezzo di contratto, come se fossero stati da essa stessa eseguiti, salvo deduzione dai conti approssimativi e di liquidazione delle corrispondenti complessive spese anticipate dalla Società. E l'assuntore non potrà mai in nessun modo eccepire per tale procedimento, nè fare eccezione di sorta sulla entità delle spese fatte ed addebitategli, in confronto delle accreditategli a termini di contratto come sopra.

Art. 31. — Casi speciali di rescissione del contratto. — In caso di morte dell'assuntore, di aprimento di concorso generale dei creditori sulle di lui sostanze, ovvero di fallimento, di sua interdizione, di fuga, o latitanza notoria, di condanna per delitti o crimini od arresto o carcere, per un periodo eccedente i mesi tre, ovvero di arresto inquisizionale superante lo stesso periodo, sarà facoltativo alla Società di rescindere *ipso fatto* il contratto, dandone semplicemente notificanza all'assuntore al suo domicilio legale, rimanendo però anche libero alla Società medesima di accettare o rifiutare a suo piacimento le offerte che fossero fatte dagli eredi curatori, rappresentanze, o masse creditrici per la continuazione del contratto.

Nel caso che vi siano due o più assuntori solidari, la rescissione del contratto introdotta nei rapporti di altri assuntori non si estende (ove così lo voglia la Direzione generale delle ferrovie) a quelli assuntori solidari pei quali non si verificò alcuna delle cause di rescissione suddette, dovendo per questi di pieno diritto continuare il contratto stipulato.

Non si ritengono mai siccome solidari assuntori altri di quelli che come tali si sono espressamente obbligati, e furono accettati nel contratto a termini di legge.

Capitolo III. — *Regolamento delle spese.*

Art. 32. — Basi pel regolamento delle spese. — In mancanza di speciali stipulazioni nel contratto, e salvo i casi previsti nell'art. 18, i conti sono stabiliti sulle quantità delle opere realmente eseguite, secondo i riconoscimenti fatti in corso di esecuzione, ed ai quali si applicano i prezzi fissati dalla tariffa.

Art. 33. — Misurazioni e pesature. — È prescritta, nel modo il più assoluto, la tenuta per ogni cantiere di un libro di riconoscimento, secondo la modula, e colle norme di redazione adottate dalla Società. I riconoscimenti secondo la modula devono applicarsi alle opere nascoste od in vista, non commisurabili a lavoro compiuto. Ogni lavoro in vista e che può essere rilevato anche dopo la sua ultimazione, quando anche venisse registrato sulla modula, sarà soggetto a speciali misure per parte della Dirigenza, nell'atto della liquidazione.

I riconoscimenti di qualsiasi natura, e le misurazioni parziali e generali vi vengono annotati, a misura dell'avanzamento dei lavori, dall'ingegnere o dai suoi impiegati, in presenza ed in contraddittorio dell'assuntore. Egli deve firmarli al momento che gli vengono presentati. I riconoscimenti accettati fanno fede inappellabilmente per lo apprezzamento liquidatorio.

In caso che l'assuntore rifiuti di firmare questi riconoscimenti e misurazioni, e che li firmi solo sotto riserva, egli deve produrre i suoi motivi, in iscritto, entro dieci giorni, contati dalla comunicazione dei suddetti documenti. Passato il periodo di dieci giorni, tali documenti sono ritenuti come accettati e come se fossero firmati senza riserva.

Si stende in allora un processo verbale sulla presentazione e sulle circostanze relative, e lo si allega agli atti non firmati. Si procede all'accertamento dello stato di fatto con idonee precauzioni testimoniali.

L'assuntore non può, in alcun caso, pretendere per le misurazioni e pesature, l'applicazione degli usi e costumi del paese. Tutte le dimensioni delle opere, misurazioni, pesature vengono calcolate in base al sistema metrico

Art. 34. — Comunicazione dei documenti all'assuntore negli uffici degli ingegneri. — Indipendentemente dalla comunicazione dei documenti enunciata all'articolo precedente, l'assuntore è autorizzato a procurarsene delle copie, ch'egli può far trascrivere dai suoi propri agenti negli uffici degli ingegneri sociali.

Art. 35. — Regolamento degli acconti mensili. — Alla fine di ogni mese viene steso un conto cauzionale, basato sui lavori e sul materiale apparecchiato dietro ordini sul sito, abbenchè non ancora posti in opera.

Questo conto si ritiene di mera approssimazione, servirà di norma agli attestati di acconto, ma non potrà essere contrapposto alle risultanze della liquidazione finale.

Art. 36. — Conti parziali o definitivi. — I conti definitivi dei lavori vengono presentati all'accettazione dell'assuntore colle medesime forme e norme stabilite all'art. 33.

Art. 37. — L'assuntore non può reclamare contro i prezzi dell'appalto. — L'assuntore non può reclamare che contro gli errori di misurazione, dimensioni di opere ed applicazione di prezzi.

Non può in alcun caso chiedere riforma dei prezzi da lui accettati, nè pretendere che essi vengano aumentati per spese accessorie impreviste.

Art. 38. — Ripresa dei materiali in caso di scioglimento del contratto. — Nel caso dello scioglimento del contratto, preveduto all'art. 27, gli utensili ed attrezzi apparecchiati per l'esecuzione dei lavori ed esistenti sul sito sono acquistati dalla Società, quando ciò torni di sua convenienza e se l'assuntore ne fa la domanda, ed il prezzo ne viene regolato amichevolmente ed a giudizio dei periti.

Non sono comprese in questa misura le bestie da tiro o da soma che fossero impiegate nei lavori.

I soli materiali apparecchiati dietro ordine e depositati sul lavoro, purchè soddisfino alle condizioni del capitolato, vengono acquistati dalla Società ai prezzi della tariffa, depurati dal ribasso d'asta.

In tutti i casi di scioglimento del contratto l'assuntore è tenuto a sgomberare i cantieri, i magazzini e luoghi utili all'impresa nel tempo che gli viene fissato dalla Società.

Capitolo IV. — *Pagamenti.*

Art. 39. — Pagamenti d'acconto. — I pagamenti in acconto si effettueranno tutti i mesi in ragione dello stato dei lavori, salvo la trattenuta di un decimo per la garanzia.

Gli acconti sul prezzo dei materiali apparecchiati dietro ordine sul sito dei lavori non possono oltrepassare i quattro quinti del loro valore a prezzo della tariffa.

Art. 40. — Collaudo provvisorio. — Immediatamente dopo il compimento dei lavori si procede ad un provvisorio collaudo per parte dello ingegnere di divisione, chiamando espressamente per iscritto l'assuntore ad assistervi. Nel caso questi non si trovi presente, se ne fa menzione nel processo verbale.

Il compimento dei lavori come sopra dovrà sempre essere notificato in iscritto dall'assuntore.

Art. 41. — Collaudo definitivo. — Si procede al definitivo collaudo dopo spirato il termine di garanzia. In mancanza di espressa stipulazione nel capitolato, questo termine si ritiene di mesi sei pei lavori di terra, selciati ed inghiaiamenti, e di un anno pei manufatti e fabbricati, decorribile dal collaudo provvisorio.

Durante questo tempo l'assuntore è responsabile di tutte le opere ed è tenuto a mantenerle in perfetto stato.

Art. 42. — Riserva di collaudo definitivo per le opere dipendenti dalle autorità. — Il definitivo collaudo, riguardo ai lavori soggetti a collaudo per parte dell'autorità, come sono le vie di comunicazione, corsi d'acqua aperti, deviati o modificati per l'esecuzione della ferrovia, non viene pronunciato se non dopo la definitiva accettazione di questi lavori da parte dei funzionari incaricati di riceverli, sia come dipendenti immediatamente dal loro servizio, sia perchè fossero specialmente delegati dall'autorità a collaudarli.

Art. 43. — Pagamento della trattenuta. — La trattenuta per garanzia non viene pagata all'assuntore che dopo il definitivo collaudo, e dopo la giustificazione dell'adempimento de' suoi obblighi verso i proprietari delle cave e di quelli altri che risultano dagli articoli precedenti, e principalmente dagli articoli 6, 11, 13, 14, 16 e 26.

CAPITOLO V. — *Disposizioni generali.*

Art. 44. — Giudizio delle contestazioni. — La Società si riserva la facoltà di sottoporre al giudizio d'arbitri la decisione di qualsiasi contestazione che fosse per insorgere tra essa e l'assuntore in dipendenza del contratto di appalto, sia nella esecuzione dei lavori, sia nell'applicazione delle condizioni ed obblighi, ed in qualsivoglia altro rapporto contrattuale, compresa la rescissione del contratto.

Nel caso che la Società creda di addivenire all'arbitramento, l'assuntore sarà obbligato di concorrere alla stipulazione del compromesso ed alla nomina di tre arbitri, dei quali due saranno nominati uno da ciascuna parte ed il terzo d'accordo. Quando l'assuntore non si presti alla stipulazione del compromesso entro il termine di giorni quattordici dall'invito, ovvero non riesca alle parti di porsi d'accordo nella nomina del terzo arbitro, la Società potrà provvedere a norma di legge, fermo sempre il diritto di eleggere un arbitro di scelta propria, a sensi dell'art. 12 del Codice di procedura civile.

Nel caso che una sentenza arbitrale venga annullata o cassata si procede ad un nuovo arbitramento nelle forme indicate qui sopra.

Per le controversie riguardanti la qualità e l'impiego dei materiali ed il regolamento del prezzo delle opere imprevedute rimangono ferme le disposizioni degli articoli 17 e 24.

Art. 45. — Spese di bolli, tasse, registro a carico dell'assuntore. — Sono totalmente a carico dell'assuntore le spese di bolli, tasse, registro del contratto e di tutti gli atti relativi, tanto in originale, che in copia, se occorra.

N° 2999.

Approvato il 23 ottobre 1874 dal Consiglio di amministrazione della Società ferroviaria dell'Alta Italia.

Gli Amministratori
BIGNAMI — G. FORTIS.

PERIZIA GENERALE
ossia condizioni normali per l'esecuzione dei lavori per conto della Società

PRELIMINARI.

Divisione della perizia generale.

La presente perizia generale determina le condizioni normali per l'esecuzione e per la valutazione dei lavori da costruirsi per conto della Società.

Essa si divide nei seguenti capitoli:

PARTE I. — *Esecuzione dei lavori*:
Capitolo I. — Lavori di terra.
Capitolo II. — Opere murarie e diverse.

PARTE II. — *Valutazione dei lavori*:
Capitolo III. — Lavori di terra.
Capitolo IV. — Opere murarie e diverse.

PARTE I.

ESECUZIONE DEI LAVORI.

CAPITOLO I. — **Lavori di terra.**

Art. 1. — *Consegna della planimetria e dei profili.*

Prima di dar mano ai lavori vengono consegnati all'assuntore:

1° La planimetria generale del tracciato.

2° Il profilo longitudinale e se occorra dei profili trasversali pei terreni accidentati e che presentano condizioni speciali.

3° Un quadro dei capostabili, dei rettilinei e delle curve.

Art. 2. — *Riconoscimento del tracciato e compimento della picchettatura.*

L'Impresa assuntrice deve riconoscere senz'altro indugio:

1° La picchettatura del tracciato fatto dai tecnici della Società lungo l'asse stradale.

2° I capostabili di cui le viene rimesso un elenco.

L'Impresa è responsabile della conservazione sì dei picchetti che dei capostabili, e deve ristabilire in sito ed a sue spese tutti quelli smarriti e spostati per qualsiasi cagione.

La picchettatura, per quanto risguarda l'altezza degli sterri o riporti, la larghezza del piano stradale, delle scarpe, cunette, banchine, limiti degli escavi, ecc., viene compita dall'Impresa, ed essa deve porre altresì dei picchetti lungo l'asse stradale per modo che la loro distanza sui tratti rettilinei non sia maggiore di 50^m e di 20^m nelle curve.

Il ciglio pelle scarpe degli sterri sarà tracciato a cura dell'assuntore mediante un fossatello continuo, e per quelle di rialzo egli formerà una coronella ricorrente dell'altezza di 0^m 50 almeno, che assecondi all'esterno la forma della scarpa, e ne determini i limiti.

L'Impresa deve stabilire pure a sue spese tutte le modine o garbi necessari a determinare con precisione i lavori di terra da eseguirsi.

Ommettendo l'assuntore queste opere preliminari, indispensabili prima di dar mano ai lavori di terra, gl'ingegneri della Società, previo avviso datogli due giorni prima, possono compierle d'ufficio, a spese dell'assuntore.

Art. 3. — *Esecuzione delle trincee.*

Si cominceranno i lavori di terra, eseguendo gli sterri necessari all'apertura sulla via ferrata, impiegando le terre ricavate, alla formazione dei riporti più prossimi, in conformità alle indicazioni date dal prospetto dei movimenti di terra, e prolungando successivamente questi riporti fino ai punti dove debbono finire a norma delle indicazioni del succitato prospetto.

Prima di aprire una trincea l'assuntore deve eseguire ed in appresso mantenere colla massima cura ed a sue spese le coronelle ed altre opere accessorie che servendo alla deviazione delle acque di superficie, sono dagli ingegneri giudicate necessarie al buon andamento dei lavori ed alla loro conservazione.

Gli sterramenti dovranno d'altronde procedere metodicamente in modo da ritrarre il miglior partito possibile dai mezzi di trasporto di cui devesi far uso senza ricorrere a manovre inutili, e restando sempre nei limiti assegnati dai profili del progetto.

Art. 4. — *Disposizione della superficie del suolo soprastante alle scarpe delle trincee.*

In prossimità al ciglio delle scarpe di sterramento la superficie del suolo sarà disposta in modo da impedire che le acque di detta superficie debordino lungo le medesime. A tal uopo si scaverà nel suolo naturale a distanza non minore di 1^m 20 dal ciglio dello sterramento, una cunetta larga al fondo almeno 0^m 20, avente le scarpe sotto l'inclinazione di 45° e la cui profondità, mai minore di 0^m 30, verrà regolata in modo che le acque abbiano un facile scolo.

La terra ricavata da questa cunetta verrà impiegata a dare una pendenza trasversale, in senso esterno e non minore di 0^m 02 per metro, alla zona di terreno compresa fra il ciglio della scarpa e la cunetta. Nel caso in cui la terra ricavata dalla cunetta fosse insufficiente ad ottenere il detto risultato se ne prenderà il rimanente dalla trincea in costruzione.

Art. 5. — *Banchine nelle trincee.*

Nelle trincee profonde scavate sì in terreni mobili che argillosi, potrà essere prescritto di stabilire delle banchine a differenti altezze. Queste saranno generalmente distribuite a 4^m di distanza fra loro, partendo dal piano di regolamento; avranno 1^m di larghezza, non compresa la cunetta scavata a piedi della scarpa con 0^m 30 di profondità e le proprie scarpe inclinate a 45°. Il profilo di queste banchine si stabilirà in declivio verso la cunetta con una inclinazione trasversale di 0^m 02 per metro.

Finalmente la pendenza longitudinale delle banchine sarà tale che lo scolo delle acque venga sicuramente raggiunto ed esse possano essere convogliate in un punto, ove ricevute da un acquedotto, vengano smaltite al di fuori della sede stradale.

Art. 6. — *Deposito dei rifiuti o sterri eccedenti.*

Le scarpe interne dei depositi da formarsi cogli sterri eccedenti e di rifiuto avranno l'inclinazione di 1 1/2 almeno di base per 1 di altezza. L'unghia di dette scarpe sarà parallela al ciglio di quella della trincea, la cresta possibilmente rettilinea, e la superficie di groppa tenuta in declivio verso l'esterno.

La distanza dall'unghia interna della scarpa del deposito al ciglio di quella della trincea sarà di 2^m 00 almeno, ed al piede del deposito si scaverà una cunetta pello smaltimento delle acque che scolano lungo la scarpa.

La zona di terreno compresa fra il ciglio della scarpa di sterramento ed il piede dei depositi sarà d'altronde inclinata come venne detto all'articolo 4.

Il sito di collocamento dei depositi verrà stabilito dagli ingegneri, ed i corrispondenti indennizzi per l'occupazione saranno a carico della Società, eccetto il caso ove l'assuntore, avendo oltrepassato i limiti prestabiliti, sarà tenuto egli stesso a sborsare gli indennizzi per la derivatane occupazione di terreno.

Art. 7. — *Cave.*

Quando occorrano degli scavi accessorii l'Impresa deve attenersi, per quanto riguarda il sito, la conformazione e la profondità delle cave da aprirsi, alle istruzioni che le vengono date dagli ingegneri e dovrà a sue spese impiegare tutti i mezzi ordinari ed opportuni a ritrarre dalle cave il maggior partito possibile.

Le scarpe si disporranno colle inclinazioni adottate per gli sterri di ugual natura eseguiti sulla linea, ed il fondo verrà modellato a superficie regolare per modo che, avendosi un facile scolo delle acque, si raggiunga il sollecito asciugamento dell'escavo.

Quando le cave sono laterali la distanza dell'unghia della scarpa del riporto al ciglio dello sterro sarà di 1^m 50, e la scarpa della cava verso la ferrovia avrà l'inclinazione di 1 1/2 di base per 1 di altezza; disegni speciali indicheranno i mezzi da seguirsi per lo asciugamento delle cave.

Quando se ne darà l'ordine le cave saranno rimesse in istato coltivabile mediante lo spandimento di uno strato di terra vegetale scelta.

Gl'indennizzi pei terreni, occupati in seguito all'aprimento di cave, verranno pagati come fu detto parlando dei depositi.

Art. 8. — *Impiego in riporti delle materie di sterro.*

La terra pei riporti dovrà essere prima diligentemente sminuzzata e purgata da sterpi, erba e da ogni altro corpo inetto alla formazione di un argine solido.

Si dirigerà il lavoro per modo che la terra poco atta alla formazione delle scarpe od alla vegetazione riesca concentrata nel mezzo della massa ed all'incontro la terra di buona qualità sia impiegata nelle scarpe.

Pel compimento in sommità del rialzo si darà la preferenza al pietrisco ed alla ghiaia allo scopo di aumentarne la solidità.

I rialzi si eseguiranno a cordoli dello spessore di 0^m 20 al più; a tal uopo l'assuntore deve fornire costantemente e per ogni due file di carriuolanti almeno uno spianatore con badile e con mazza dove occorra, a fine di conguagliare le terre e spezzarne le glebe. Non sarà fatta eccezione a tal obbligo se non nel caso di terre di escavo trasportate a vagone sopra ferrovie di servizio.

Art. 9. — *Rialzi in terra argillosa.*

Dovendosi impiegare terre argillose nella formazione dei rialzi si mescoleranno il più possibile con terre sabbiose o vegetali. Questi rialzi si eseguiranno sempre a strati di 0^m 20 di spessore al più, e perciò per tali terre resta vietato il trasporto mediante vagoni sopra ferrovie di servizio. Se havvi poi necessità, si consoliderà il piede di questi rialzi mediante banchine, le cui dimensioni verranno stabilite dagli ingegneri.

Art. 10. — *Rialzi sopra terreno in declivio.*

Dovendosi stabilire il rialzo sopra terreno che abbia un declivio trasversale, si scaverà alla distanza di 1^m 20 dal piede della scarpa una cunetta che riceva le acque di scolo del terreno naturale. La terra d'escavo ricavata dalla cunetta servirà a rettificare la zona di 1^m 20 dandole una pendenza trasversale uniforme di 0^m 02 verso la cunetta, la cui profondità e larghezza al fondo saranno ordinariamente di 0^m 30.

Art. 11. — *Terrapieni addossati ai manufatti.*

I terrapieni che s'addossano alle murature dei manufatti dovranno eseguirsi colla massima precauzione, in modo da gravitare uniformemente le murature su tutti i lati, e da evitare quindi le sfiancature che risulterebbero da un carico male distribuito.

Le riparazioni necessarie in seguito alla poca diligente esecuzione di simili rilevati saranno totalmente a carico dell'impresa.

Si addosseranno di preferenza alle murature dei manufatti terre magre, silicee o pietrisco, e si eviterà l'impiego di terre cuorose ed argillose, che assorbono l'acqua, si ammolliscono e si gonfiano all'umido.

Art. 12. — *Pilonatura.*

Per tutti i rialzi che non si eseguiscono con iscaglie di roccia, pietrisco o ghiaia, l'assuntore è obbligato, se ne avrà l'ordine, ad eseguire la pilonatura a strati o cordoli di 0^m 20 con mazzeranghe

del peso di 10 chilogrammi, ed a fornire sul lavoro un numero di battitori eguale a quello delle file di carriuolanti.

La pilonatura de' rialzi in terra attorno alle murature dei manufatti verrà eseguita d'obbligo per una larghezza di 2m 00 almeno da quelle, e senza che l'assuntore abbia il diritto all'applicazione di un prezzo speciale.

Verrà generalmente prescritta la pilonatura:

1° Se nella formazione del rialzo debba impiegarsi terra argillosa. In allora le scarpe verranno battute per la larghezza orizzontale corrispondente alla metà della loro altezza, in nessun caso però minore di 1m 00 e non compresa la larghezza delle banchine, che potrebbero essere addossate a quelle scarpe;

2° Nelle scarpe dei rialzi dove le terre si trasportano con vagoni sopra rotaie. Lo spessore della pilonatura in senso orizzontale non dovrà essere in tal caso minore di 1m 00, non compreso quello delle banchine;

3° Nelle banchine di consolidamento che si eseguiscono a ridosso delle scarpe di rialzo e che dovranno esser battute per tutto il loro spessore;

4° Nelle lacune lasciate a bello studio nel rilevato stradale e da ultimarsi in appresso, come le strade, rampe, tagli, ecc.

Art. 13. — *Dissodamento sotto i rialzi.*

Prima di dar mano al lavoro del rialzo si dovrà sempre zappare e purgare il terreno naturale dalle erbe, sterpi, radici, che potrebbero impedire l'aderenza del riporto all'antico suolo, e questa operazione si farà con tanta maggior accuratezza quand'è più inclinato il detto suolo.

Il dissodamento dovrà penetrare alla profondità di 0m 10 e potrà essere sostituito da un'aratura.

Se la pendenza e qualità del suolo naturale, oppure la specie delle terre da impiegarsi nel rialzo, fanno temere lo scivolamento del riporto sul fondo primitivo, si taglierà quest'ultimo a scaglioni larghi da 0m 50 a 1m 00 ed aventi la superficie inclinata verso il poggio.

Dovendosi stabilire rialzi sopra terreni torbosi e compressibili, si potrà esigere che lo strato superiore, per una profondità da determinarsi in ogni caso speciale, sia levato e sostituito con terra di buona qualità.

Se è necessaria qualche impellicciatura erbosa si preleveranno, potendo, dai tratti di suolo da dissodarsi le piote, tagliandole nelle volute dimensioni.

Art. 14. — *Rifilatura delle scarpe.*

Le scarpe dovranno essere allineate colla massima accuratezza in modo da presentare con tutta precisione le superficie geometriche stabilite dai piani e profili del progetto.

Nelle trincee dove non devonsi impiegare terre vegetali pella formazione delle scarpe, si avrà cura nel taglio di non penetrare fino alla superficie di normale allineamento, ma si dovrà lasciare sempre un di più da levarsi all'ultima mano.

Se tale precauzione fosse stata ommessa, prima di aggiungere nuova terra, si scaveranno nella scarpa primitiva, dei solchi inclinati verso il terreno, e sopra questi si eseguiranno i piccoli innesti battendoli a mazzeranga colla massima accuratezza. La terra d'innesto si deve scegliere di ottima qualità vegetale.

Le superficie delle scarpe non dovranno presentare scabrosità e gonfiature, nè traccia alcuna della vanga od altro attrezzo che avrà servito alla loro confezione. Nelle trincee aperte in roccie basterà sbozzare le scarpe senza però che rimangano risalti a confronto del garbo prescritto dal profilo, avendosi sempre cura di staccare qualunque blocco che non aderisse a sufficienza alla massa.

Art. 15. — *Spianatura del piano superiore nei rialzi.*

Il piano superiore o di coronamento nei rialzi, come pure gli spigoli del ciglio, saranno allineati a norma dei profili trasversali consegnati all'assuntore.

Gioverà formare lungo il ciglio superiore un piccolo soprassuolo, affine d'impedire che le acque del piano superiore si riversino sulle scarpe e le solchino prima che siano consolidate dall'erba seminatavi.

Sui rialzi di altezza minore di 1m 00 il piano superiore si regolerà in esatta conformità alle altezze e pendenze del profilo longitudinale, ma per quelli di altezza maggiore si darà al profilo una prevalenza costante di 1/20 dell'altezza, a fine di togliere con tale esuberanza gli effetti dell'assettamento. Se ad onta di tale misura si riconoscesse in appresso la necessità di un'ulteriore aggiunta in sommità, questa sarà d'obbligo dell'assuntore, e per intero a suo carico.

L'Impresa è altresì tenuta a levare, se è d'uopo, la terra di rifiuto provenuta dagli allineamenti, indi sia a disporla lungo le scarpe, sia a trasportarla dove le viene indicato, senza diritto a reclamo di compenso per una mano d'opera che si risguarda compresa nelle male spese dell'Impresa.

Art. 16. — *Scavi subacquei.*

Per questi scavi l'assuntore sarà obbligato a provvedere ed usare gli attrezzi e macchine che gli verranno indicati ed ordinati dalla Dirigenza dei lavori.

Gli scavi saranno fatti a norma degli ordini di servizio e delle indicazioni dei progetti di dettaglio.

Art. 17. — *Movimenti di terra.*

I movimenti di terra si faranno mediante il paleggiamento, oppure col trasporto a carriuole, a biroccio od a vagone.

Non si adotterà il paleggiamento se non dietro ordine e quando l'impiego delle carriuole fosse impossibile o più dispendioso.

Eseguendosi i trasporti a carriuola ed a biroccio si cercherà di favorire l'assettamento del rilevato, col far passare i veicoli su tutta l'estesa ad ogni strato successivo di 0m 20 di altezza.

Se i movimenti di terra si faranno con vagoni non si porranno in opera pello scarico che due binari, e più vicini che sia possibile l'uno all'altro, sì che lo scarico fatto pel corpo del rilevato lasci sempre da ciascuna parte uno spazio libero di 1m 00 di larghezza orizzontale che dovrà essere occupato dalla terra destinata alle scarpe. Sia poi quest'ultima convogliata per vie laterali mediante vagoni, oppure alzatavi con paleggiamento o carriuola, essa dovrà esser sempre sparsa e pilonata a strati di 0m 20 di spessore.

A fine di evitare ai manufatti un carico non uniforme che proverrebbe dai riporti a vagone, e di poter battere i rilevati contro le loro murature bisognerà, appena che il piede della scarpa nella massa già disposta avrà raggiunto la muratura, o trasportare immediatamente il punto di sgravio dalla parte opposta del manufatto prolungando i binari di trasporto sopra palchi provvisori, oppure mantenere al punto di scarico primitivo una squadriglia sufficiente di carriuolanti e di battitori, perchè i riporti pilonati si trovino simultaneamente su tutti i lati del manufatto alla medesima altezza, e ciò finchè questa sia tale che l'avanzamento del riporto sul rimanente non possa produrre alcuno spostamento nelle murature.

Art. 18. — *Impiego della terra vegetale.*

Salvo il caso di prescrizioni speciali, la terra vegetale non dovrà esser impiegata che nelle scarpe dei rialzi. Questa terra si ritrarrà sia dagli sterri stessi della ferrovia, sia da cave di prestito, e potrà anche, se havvi necessità, esser presa sullo strato di terra che va coperto col rilevato, ma solo fino ad una profondità di 0m 20.

La Società fornirà sempre i terreni d'onde debbono esser rica-

vate tali terre vegetali. Prima del loro impiego dovranno essere purgate con cura da pietre, radici ed erbe di cattiva qualità. Lo spessore dello strato lungo le scarpe sarà di 0m 10 misurati in senso normale alle medesime. La terra che le forma verrà in appresso accuratamente compressa mediante battole di legno in guisa da completare la rifilatura degli spigoli o la continuità della superficie.

Art. 19. — *Riparo ai guasti nei rilevati.*

L'Impresa assuntrice è obbligata a riparare a sue spese tutti i cedimenti o spostamenti, tanto nei rialzi che nei rivestimenti in terra vegetale. Le riparazioni si faranno tagliando la scarpa primitiva a scaglioni orizzontali di 0m 30 di lunghezza almeno, sui quali si spanderà e si batterà della terra scelta fra le migliori, la si coprirà in appresso con uno strato di buona terra vegetale.

Se il cedimento della scarpa non supera i 0m 10 si adotterà il temperamento di denudare il terreno dall'erba già cresciuta e, smosso che sia dalla zappa, di applicarvi uno strato di terra vegetale costipato a battola. In ogni caso però le scarpe così riparate sono riseminate dall'assuntore a sue spese.

Art. 20. — *Seminagione.*

I semi saranno d'erba da fieno, d'erba medica, di trifoglio, ecc., in proporzioni variate a norma della natura del suolo, e delle istruzioni che vengono date dagl'ingegneri, ma sempre della miglior qualità.

La seminagione si farà in generale contemporaneamente al rivestimento delle scarpe con terra vegetale. Si avrà cura di disporre sulle scarpe uno strato di altezza minore della prescritta; sparsavi indi la semente, la si ricoprirà di un secondo strato per raggiungere lo spessore voluto.

Dovendosi seminare sopra scarpe dove sia escluso l'impiego di terra vegetale, o dove fosse già applicata, si solcheranno le scarpe a rastrello, affinchè la semente possa esservi trattenuta, indi si ripasserà pure a rastrello per ricoprirvela, e per ultimo si assoderanno a battola.

L'assuntore riseminerà a sue spese la parte dove l'erba non è cresciuta.

Art. 21. — *Impiallacciatura a piote.*

Le piote pelle impiallacciature si trarranno da terreni somministrati dalla Società ed indicati dall'ingegnere. Esse saranno rigogliose, ben fornite di radici vive e di terra; si taglieranno a rettangolo ed avranno da 0m 20 a 0m 30 di lato, sopra una grossezza da 0m 10 a 0m 12.

Piotatura a corsi, detta a toppata. — Le impiallacciature a corsi saranno eseguite disponendo le piote orizzontalmente in piano coll'erba rivolta all'ingiù, in corsi allineati al cordoncino e bene allivellate. Le giunzioni delle piote saranno scambiate, e ciascuno dei corsi, secondando la pendenza della scarpa, in ritiro rispetto al suo precedente.

Si avrà cura di fornire le piote di buona terra vegetale ai lati, e di battere ogni corso a mazzeranga, affichè aderisca perfettamente al terreno che ne va rivestito.

Le piote verranno assicurate mediante un picchetto conficcato verticalmente per ogni quattro zolle nel medesimo corso, ed in modo che i picchetti si corrispondano ogni quattro corsi. Tali picchetti saranno lunghi 0m 35 a 0m 40 e della circonferenza di 0m 05 all'estremità più grossa.

Le piote si taglieranno ad ogni quattro corsi in guisa da adattarsi alla superficie del profilo.

I primi due o tre corsi, da piantarsi a fondazione dei superiori, dovranno esser formati colle piote maggiori e far risalto sul rimanente del rivestimento.

Se la piotatura deve esser proseguita fino alla cresta della scarpa, il corso supremo avrà una larghezza costante e tenendosi l'erba delle piote rivolta all'insù, quelle vi formeranno un'orlatura erbosa di coronamento.

Piotatura in pianta. — Nella impiallacciatura in pianta, le piote si addosseranno in corsi contro le scarpe, scambiando le giunzioni e tenendone l'erba al di fuori. Esse si adageranno sopra un fondo di buona terra vegetale, inaffiando l'impiallacciatura di mano in mano che il lavoro progredisce.

Sopra i terreni forti ogni piota si fisserà mediante due piccoli picchetti lunghi 0m 30 e del diametro di 0m 02 all'estremità più grossa.

Le orlature di coronamento si faranno con un sol rango di piote posate in piano, come si disse pelle impiallacciature a corsi.

Le piotature in pianta non debbono eseguirsi se non sopra terra bene stabilita sia dal tempo, sia da una buona pilonatura, e sopra superficie bene battute.

I rivestimenti saranno battuti essi pure dopo la posizione in opera, e quindi inaffiati più volte specialmente in tempo di siccità.

Art. 22. — *Incigliature.*

Le incigliature ed i rivestimenti di piccoli rigagnoli si formeranno con uno strato di zolle erbose di 0m 30 di larghezza, allineate e ben battute; l'esecuzione intera seguirà a norma di quanto fu prescritto pei rivestimenti in generale.

Art. 23. — *Piantagioni a boschetto.*

I ramoscelli o tralci, da piantarsi lungo la sponda di nuovi alvei di ruscelli o fiumi, oppure lungo le scarpe della ferrovia, saranno generalmente di vinco, salice, pioppo, o acacia, giusta quanto verrà prescritto.

Questi ramoscelli dovranno essere di qualità sana, robusti, recisi da poco ed in tempo di piena vegetazione, dovranno presentare mediamente 0m 01 di diametro sopra una lunghezza da 0m 40 a 0m 80 al momento della piantagione. Si taglierà l'estremità ad unghia, non levando però la corteccia là dove il legno rimane intatto.

I ramoscelli si pianteranno allineati al cordoncino ed a quinconcia, mantenendo la distanza di 0m 25 sia fra i filari che fra i singoli polloni. Dopo aver posto il ramoscello in un cavo di circa 0m 30 di profondità, fatto con un picco di ferro, si comprimerà la terra a fine di riempiere il residuo vuoto.

L'assuntore eseguirà fino al collaudo finale, l'inaffiatura, sarchiatura, ed in generale tutte le opere necessarie al buon mantenimento dei seminati, dei rivestimenti erbosi e delle piantagioni. Le parti, che non si trovassero in istato perfetto al momento dell'accennato collaudo, verranno diffalcate dal conto generale di credito dell'Impresa.

Art. 24. — *Piantagioni ed intreccio.*

Tali lavori a difesa delle rive nei grandi fiumi oppure in qualche parte del loro letto, si eseguiranno a graticciato, i cui compartimenti, fermati con picchetti intrecciati da ramoscelli, si riempiranno di ghiaia.

I picchetti saranno di larice, salice, ontano, pioppo, ecc., non denudati dalla corteccia, della lunghezza da 1m 80 a 2m 00, e del diametro medio di 0m 05 a 0m 07. In testa saranno tagliati normalmente, all'estremità opposta poi appuntati in guisa da permettere il getto delle radici.

I ramoscelli saranno di ugual legno, diritti, lisci, d'una grossezza possibilmente uniforme, poco o affatto guerniti di getti o foglie, e del taglio di sei mesi al più. Il loro diametro sarà da 0m 02 a 0m 03, e la lunghezza da 3m 50 a 4m 00.

I picchetti allineati in filari si conficcheranno a mazzapicchio, fino a che abbiano sul terreno lo sporto voluto, che sarà generalmente da 0m 60 ad 1m 00. L'intervallo fra i filari e fra i singoli picchetti sarà in via ordinaria da 1m 00 ad 1m 20.

Ogni ramoscello dovrà comprendere almeno tre picchetti ed i due superiori quattro; questi ultimi saranno inoltre intrecciati fra loro e ritenuti in sommità di ogni picchetto sia da una caviglia in legno duro, oppure mediante un uncino a supporto naturale.

Il riempimento a ghiaia dei vani del graticciato avrà luogo di mano in mano che aumenta l'altezza del lavoro eseguito.

Capitolo II. — *Opere murarie e diverse.*

Provenienza, qualità e lavoratura dei materiali.

Art. 25. — *Località per l'estrazione dei materiali.*

I materiali di costruzione in genere dovranno sempre essere delle provenienze prescritte nei capitolati speciali e nelle tariffe dei prezzi per l'esecuzione dei diversi lavori.

L'assuntore dovrà ogni volta ne sia richiesto presentare le polizze dei fornitori e le lettere di porto pei trasporti in ferrovia a giustificazione della provenienza dei diversi materiali.

Art. 26. — *Materiali per carreggiata.*

Ghiaia. — La ghiaia sarà esente da qualsiasi materia terrosa ed eterogenea, nè conterrà più di un quinto di sabbia o ghiaia minuta. Dovrà passare in ogni senso attraverso ad un anello del diametro di 0^m 06. Qualunque ciottolo che non soddisfacesse a questa condizione sarà asportato e ridotto mediante spaccatura.

Pietrisco. — Il pietrisco passerà in ogni senso attraverso ad un anello del diametro di 0^m 06; lo si purgherà da qualsiasi sostanza terrosa od estranea, ma le scheggie o rottami provenienti dalla spaccatura potranno lasciarsi nel mucchio.

Art. 27. — *Materiali per selciati.*

Ciottoli. — I ciottoli saranno della qualità più dura e resistente fra quante si trovano nei siti indicati, e la scelta avverrà prima che il materiale sia portato sul luogo dell'impiego. Si sceglieranno di buona forma e non dovranno avere una lunghezza minore di 0^m 10, nè maggiore di 0^m 16.

Pietre vive. — Le pietre per selciati si sceglieranno fra le più dure, non fesse dal gelo, senza fili, e non suscettibili d'alterarsi all'azione atmosferica. Esse si ridurranno come le pietre battute a dente mezzano, in conformità ad un campione stabilito. La testa dovrà essere rettangolare a spigoli vivi senza smussi, le superficie di giunzione dovranno essere tagliate possibilmente ad angolo retto, e non si tollererà in alcuna di esse una scarnatura maggiore del decimo dell'altezza. La faccia inferiore dovrà essere bene spianata e parallela a quella in testa.

Le pietre da selciato avranno la larghezza fra 0^m 15 e 0^m 18, la lunghezza non minore della larghezza nè superiore ad una volta e mezza la medesima.

L'altezza dovrà essere compresa fra 0^m 16 a 0^m 20.

Art. 28. — *Ghiaia e pietrisco per l'armamento.*

I materiali d'inghiaiamento soddisferanno alle condizioni medesime prescritte per le carreggiate.

Art. 29. — *Materiali per smalto o calcestruzzo.*

Ghiaia. — La ghiaia sarà perfettamente purgata da terra, sabbia o qualunque altra sostanza eterogenea. Si rigetterà, o si dovrà rompere colla mazza, qualunque ciottolo che non passasse attraverso ad un anello di 0^m 06. La proporzione della ghiaia minuta non sarà maggiore del quinto, ed il volume dei grani più piccoli sarà tale, che non debbano passare per un anello di 0^m 02 di diametro.

Pietrisco. — La pietra perfettamente netta, viva ed esente da cappellaccio sarà spaccata a martello, in modo che i frantumi possano passare per un anello di 0^m 06; i frammenti minori dovranno corrispondere in volume ad un cubo di 0^m 03 di lato. Tutte le schegge minute derivanti dalla spaccatura, saranno asportate a rastrello.

Rottami laterizi. — Si sceglieranno esclusivamente all'uopo i rimasugli delle pietre di miglior cottura più resistenti, e si ridurranno in frammenti che soddisfino pelle dimensioni loro alle condizioni medesime accennate pel pietrisco.

Questi materiali soddisferanno alle condizioni di nettezza suaccennate, e dovranno inoltre passare per un anello di 0^m 03 di diametro.

Art. 30. — *Sabbia.*

La sabbia sarà minuta, silicea, ruvida al tatto, stridente se fregata fra le mani, pura da terra ed altre sostanze eterogenee, ed al bisogno anche lavata.

Pei selciati s'impiegheranno a preferenza le sabbie più grosse, sempreché non contengano grani di diametro maggiore di 0^m 008.

Le sabbie da malta, impiegate in murature di pietrame o di getto, saranno ugualmente a grossa grana, ma entro il limite massimo di 0^m 004 di diametro.

Le sabbie da malta per murature laterizie, per quelle frontali in pietrame, od eseguite in pietra da taglio, dovranno essere abbastanza fine da passare attraverso ad uno staccio a tela metallica le cui maglie abbiano 0^m 001 al più sulla dimensione maggiore.

Finalmente l'arena da impiegarsi insieme a cemento naturale idraulico dovrà essere della grossezza voluta dagl'ingegneri.

Affinchè la grossezza delle sabbie soddisfi esattamente alle condizioni volute, si potrà esigere che esse siano passate alla ramata, o vagliate, o stacciate.

Art. 31. — *Cemento.*

Cemento di coccio pesto. — Questo cemento si farà con tegole ben cotte, ma non vetrificate, e si rigetteranno quelle di cattiva cottura o terrose. Il cemento sarà fino e passato per stacci le cui maglie abbiano 0^m 001 al più sul lato maggiore.

Cementi naturali. — Questi cementi si ritrarranno dai luoghi e dalle fabbriche prescritte; essi saranno della migliore qualità, scevri da qualsiasi miscela, di piena efficacia, e preservati dall'umido fino al momento in cui debbono impiegarsi.

Sarà rifiutata qualunque quantità di polvere di mattoni o cemento naturale che fosse stata inumidita.

Art. 32. — *Pozzolana.*

La pozzolana sarà esclusivamente quella di Roma, proveniente dalle cave di S. Paolo, quando non sia diversamente ordinato. Essa dovrà essere perfettamente pura, esente da ogni miscuglio e nel suo pieno vigore, per modo che mescolata in parti eguali con calce e sabbia, dia una malta tale da acquistare la consistenza del sapone duro otto giorni dopo la sua immersione nell'acqua.

Qualunque quantità di pozzolana che in qualsiasi modo abbia perduto delle sue qualità sarà rifiutata.

Art. 33. — *Calci.*

Calce ordinaria ed idraulica. — La calce ordinaria e la calce idraulica naturale si ritrarranno dalle fornaci più accreditate, a meno che per l'importanza del lavoro fosse conveniente l'impianto di apposite fornaci a cura dell'Impresa o della Società.

Le cave e gli strati da usarsi si indicheranno in ogni caso speciale, e, se ve ne ha bisogno, verrà pure prescritto il modo di cottura ed il sistema dietro il quale abbia ad essere costruita la fornace.

Qualità proprie a tutte le calci. — Le calci dovranno essere di perfetta cottura, leggiere, sonore, atte a formare, mescolate che siano con acqua, una pasta soda, senza che qualche loro parte resista alla sua azione dissolvente, per difetto od esuberanza di cottura.

Se l'ingegnere, sicuro che non debba risultare inconveniente alla costruzione, acconsente all'impiego della calce che avesse dimostrato tale difetto, la residua parte non ancora spenta dovrà essere pur sempre separata ed esclusa.

Prove delle calci idrauliche. — Per quanto risguarda le calci idrauliche, le perizie speciali indicheranno per ogni specie di esse il tempo d'immersione dopo il quale la calce pura e ridotta in pasta, avente la consistenza dell'argilla da vasaio, dovrà far presa sott'acqua, vale a dire sostenere senza depressione uno stilo del diametro di 0m 012 colla estremità inferiore limata a perfetto squadro e caricata in sommità di kg. 0 30. Se la calce idraulica non soddisfa a questa condizione entro lo spazio di tempo prescritto dovrà essere rifiutata.

Precauzioni per la conservazione delle calci. — La calce viva dovrà essere perfettamente caustica al momento in cui si procede al suo estinguimento. Quella che fosse in polvere in seguito ad estinzione spontanea verrà rigettata. Gli è perciò che si dovrà provvedere la calce a misura del bisogno, e riporla in sito asciutto, in locali chiusi e ben coperti, riparata perfettamente dall'umido.

Nel caso che la Società conoscesse l'esistenza di materiali che producessero calci più idrauliche di quelle conosciute, l'assuntore sarà obbligato, ove ne sia richiesto, a provvedersene per la fabbricazione della calce.

Art. 34. — *Estinzione della calce.*

Estinzione col metodo ordinario. — La calce viva si ridurrà in frammenti della grossezza di 0m 06 a 0m 07 al più, e si getterà a pala entro una vasca impermeabile, rivestita di tavole o di muratura.

La calce vi verrà distesa in uno strato della grossezza da 0m 20 a 0m 25, vi si getterà la quantità d'acqua necessaria a ridurla allo stato di soda pasta, senza aver bisogno di aggiungere nuova acqua durante l'effervescenza. Si vedrà se tutto lo strato è bene estinto immergendo un bastone là dove lo strato sembra sfogliato a secco, se si ritira il bastone coperto di polvere di calce, si allargherà il foro e se ne faranno degli altri vicini a quello, conducendovi l'acqua per canaletti, che si scaveranno colla punta stessa del bastone. Se havvi assoluto bisogno s'aggiungerà nuova acqua spargendovela coll'adacquatojo. Resta assolutamente vietato di annegare la calce, riducendola ad una pasta troppo molle, ma dovrà essere soda, vischiosa, senza globetti non disciolti o sabbiosi.

L'estinzione della calce avrà luogo almeno 12 o tutt'al più 36 ore prima del suo impiego; non si spegnerà adunque nella giornata che la quantità necessaria per due giorni al massimo.

Estinzione per aspersione. — Si distenderà la calce nella quantità di tre ettolitri all'incirca sopra un'area ben allivellata in locale coperto e riparato; la si inaffierà con precauzione, indi sollevata in cumuli affine di concentrare il calore, si dovrà lasciare qualche momento in riposo.

Quest'operazione verrà ripetuta fin tanto che sia rallentato lo sviluppo del calore e che la calce sia ridotta in polvere; in allora se ne formerà un ultimo cumulo, che verrà coperto con sabbia, stuoje o strame.

Rimasta la calce per 24 ore almeno in questo stato, verrà passata attraverso un vaglio la cui tela metallica, contenente 36 maglie per centimetro quadrato ne abbia a separare tutti i grumi.

Non dovendosi impiegare la calce subito dopo la stacciatura, verrà conservata in apposite botti o casse ben riparate dall'umido. Si rigetterà senz'altro la calce che, estinta con questo processo, avesse in appresso assorbito dell'umidità.

Estinzioni a grandi partite e stacciature. — Nel caso che l'estinzione della calce e la stacciatura si debbano eseguire in grande, l'operazione procederà come segue:

La calce viva escita com'è dalla fornace, si terrà per 15 giorni almeno entro apposite fosse coperte, inaffiandola d'acqua, ma in quantità tale che la calce non abbiasi mai a vedere bagnata.

L'inaffiatura si farà a strati di spessore non maggiore di 0m 20.

La calce ridotta in polvere, raffreddata e secca, si passerà attraverso ad uno staccio la cui tela metallica del n. 40 formata di fil d'ottone avrà 200 maglie per centimetro quadrato.

La calce stacciata ben conservata in magazzini coperti e sopra tavolato abbastanza alto per ripararla dall'umidità, non dovrà impiegarsi che sei mesi dopo l'epoca della sua fabbricazione.

Essa si trasporterà dai magazzini al sito di lavoro in sacchi il cui peso non oltrepasserà i 50 chilogrammi.

Art. 35. — *Laterizi.*

I laterizi avranno le dimensioni e forme prescritte, saranno di perfetto stampo, intieri ed a spigoli vivi, ben cotti, esenti da screpolature o fili, saranno duri, poco pesanti, sonori alla percossa e scevri da particelle calcari.

I laterizi refrattari, prima di essere impiegati, dovranno subire per campioni la prova del fuoco di fucina continuato per 24 ore.

Art. 36. — *Conci di pietra viva.*

Qualità generali. — I conci di vivo, qualunque sia la loro specie, si ricaveranno dai migliori strati delle cave indicate. Saranno duri, perfettamente purgati da terra e scoria da cava e da tutt'altro corpo estraneo.

Conci greggi. — Il concio greggio ordinario sarà per quanto è possibile a spigoli vivi, di sicuro adattamento. Il volume, se deve essere impiegato nell'interno della massa da costruirsi, non sarà minore di 0m3 008, locchè corrisponde al cubo di 0m 20 di lato, non minore poi di 0m3 027, equivalenti al cubo di 0m 30 di lato, se s'impiega nella fronte interna in cui s'addossano le murature.

La grossezza dei conci non dovrà essere minore in alcun caso di 0m 10.

Conci sbozzati. — I conci sbozzati per murature frontali a struttura incerta saranno della specie più dura, non attaccati dal gelo e di facile adattamento. Si sgrosseranno colla testa del martello, in modo da togliere le scabrosità più sentite sulla fronte e sui piani di giunzione, e da permettere uno stabile assettamento, come pure l'allineamento a regolo ed a cordoncino. Questi conci non avranno l'altezza minore di 0m 12, nè la lunghezza minore di 0m 25. La lunghezza delle catene sarà una volta e mezza quella dei corsaruoli.

Art. 37. — *Conci squadrati.*

Generi diversi. — I conci per corsie si divideranno in tre categorie, cioè:

Conci battuti a dente grosso;
Conci battuti a dente mezzano;
Conci battuti a dente fino, con o senza cesellatura.

Qualità generali. — I conci da corsia si prenderanno dalle cave di pietre da taglio, ovvero dagli strati migliori delle cave da pietrame. Saranno ben compatti, senza crepacci, floscezze ed altre imperfezioni, inalterabili all'aria ed al gelo.

Tutti dovranno avere almeno 0m 12 d'altezza utile nella corsia. Le dimensioni minime saranno pelle catene una lunghezza di 0m 53 in chiave ed una larghezza di 0m 20, e pei corsaruoli una lunghezza di 0m 25 in chiave ed una larghezza di 0m 35.

Il numero delle catene sarà uguale a quello dei corsaruoli. Nei manufatti secondari, come ponticelli, tombini, muraglie, ecc., in un metro quadrato di facciata dovranno esservi almeno tre catene della lunghezza di 0m 50 in chiave, e nei più importanti vi sarà un egual numero di catene per metro quadrato, ma colla lunghezza in chiave di 0m 60.

(Continua)

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.